

ANDREA TIGRINO

Due nuovi capitoli sul fine vita: la fallita campagna referendaria sull'omicidio del consenziente e la proposta di legge in materia di suicidio assistito

Il contributo propone un commento alla sentenza n. 50 del 2022 emessa dalla Corte costituzionale e alla proposta di legge *Trizzino* attualmente al vaglio del Senato, esternando in relazione a entrambe giudizi critici e perplessità. Mentre la pronuncia della Consulta, espressasi nel senso dell'inammissibilità del quesito referendario, si è di fatto tradotta in un giudizio anticipato di legittimità costituzionale (sostenuto da un pedissequo richiamo ai criteri enucleati nel caso Cappato/Antoniani, dai quali la Corte pare intenzionata a non scostarsi), la menzionata proposta, pur apprezzabile in relazione all'*iter* procedurale delineato, esplica i suoi effetti in relazione alle sole pratiche di suicidio assistito, rimanendo così insensibile alle palesi discriminazioni sopportate dai sofferenti incapaci di assumere autonomamente un medicamento letale.

Two updates in the end-of-life debate: the failed referendum campaign on the art. 579 of the Italian Penal Code and the new legislative proposal concerning the assisted suicide.

The article proposes a reflection on the judgment No. 50 of 2022 handed down by the Italian Constitutional Court and on the Trizzino legislative proposal currently being considered by the Senate, which raise serious perplexities. While the decision, which deemed inadmissible the referendum question, essentially resulted in a prior examination of constitutional legitimacy (backed by a slavish recall to the immovable criteria affirmed by the Court itself in the Cappato/Antoniani case), the abovementioned proposal can be appreciated for the procedure regulated therein, but not for its choice to include only assisted suicide practices, which contributes to perpetuate blatant discriminations against sufferers who cannot take the lethal drug themselves.

SOMMARIO: 1. Le ragioni del *referendum* sull'art. 579 c.p. e i tasselli mancanti nel vigente assetto normativo. 2. La formulazione del quesito referendario e le confliggenti reazioni prodotte. - 3. Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50: premesse e motivazioni di una discutibile pronuncia. - 4. I limiti d'intervento del diritto penale in materia di fine vita. Riflessioni di teoria generale fra supposti obblighi di penalizzazione, finalità e meritevolezza della pena. - 5. Attese e delusioni lungo il calvario delle iniziative parlamentari abbandonate. - 5.1. La Proposta di legge *Trizzino*: un passo indietro (o, quantomeno, uno stallo) rispetto agli obiettivi del quesito referendario. - 6. Conclusioni. "Un bel dì, vedremo...". Nuovi rammarichi, scrutando l'incerto orizzonte del fine vita.

1. *Le ragioni del referendum sull'art. 579 c.p. e i tasselli mancanti nel vigente assetto normativo.* La sentenza n. 50/2022¹, preceduta dal comunicato rilasciato

¹Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50.

dall'Ufficio comunicazioni e stampa della Corte costituzionale del 15 febbraio 2022², ha affermato l'inammissibilità del quesito referendario denominato “Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”, promosso dall'Associazione *Luca Coscioni* insieme a numerosissimi movimenti, partiti e associazioni³. La decisione della Consulta chiude così un'intensa campagna sorta il 20 aprile 2021 con il deposito del quesito medesimo presso l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione e successivamente sostenuta da un ampio consenso popolare, come attestato dall'elevato numero di firme cartacee e digitali raccolte in pochi mesi nonostante la ben modesta copertura mediatica riservata a tale iniziativa.

Le ragioni stimolanti un simile impulso erano note, figlie di quindici anni di battaglie in tema di fine vita cui è appena il caso di operare un sintetico richiamo. A seguito di una decennale attesa intercorsa tra i casi *Welby* ed *Englaro* e l'approvazione della l. 22 dicembre 2017, n. 219 quale irrinunciabile baluardo dell'*habeas corpus* del paziente in osservanza dell'art. 32, comma 2 Cost., la definizione di una ristrettissima area di non punibilità in seno all'art. 580 c.p. all'esito della vicenda Cappato/Antoniani e la perdurante inerzia del legislatore italiano non sono riuscite a colmare un diffuso senso di insoddisfazione dovuto al carattere dimidiato dei risultati conseguiti, anche in considerazione del contestuale impegno profuso da numerosi Parlamenti europei: mentre quello spagnolo, con l'ormai nota *Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia* entrata in vigore il 25 giugno 2021, ha regolamentato prestazioni *de ayuda para morir* indifferentemente condotte a termine dalla mano del sofferente o da quella di un terzo⁴, quello portoghese ha visto la propria iniziativa paralizzata dal *Tribunal Constitucional*, il quale, a seguito del

²Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale. Comunicato del 15 febbraio 2022. *Inammissibile il referendum sull'omicidio del consenziente*. Il documento è disponibile sul sito della Corte costituzionale all'indirizzo www.cortecostituzionale.it.

³La composizione del comitato promotore è visionabile sul sito dell'Associazione *Luca Coscioni* all'indirizzo www.referendum.eutanasialeale.it.

⁴Sul tema, vedasi D'ANDREA, *I dieci insegnamenti della novella legge spagnola sull'eutanasia*, in *Leg. pen.*, 27 maggio 2021; LAZZERI, *Dum Romae (non) consultitur, la Spagna approva una legge che disciplina l'eutanasia attiva*, in *Sistema Penale*, 22 marzo 2021. Più ampiamente, per un'analisi comprensiva del dibattito storico iberico in materia di fine vita, sia concesso il richiamo a TIGRINO, *La riflessione penalistica spagnola in materia di fine vita: dalle elaborazioni d'epoca franchista alla Ley Orgánica de regulación de la eutanasia del 18 marzo 2021*, in *Leg. pen.*, 27 aprile 2021; per un raffronto fra le scelte adottate dagli ordinamenti italiano e spagnolo, ID., *El estado actual del debate italiano sobre el fin de la vida a través de las situaciones jurídicas subjetivas reconocidas*, in *Revista General de Derecho Penal*, 36, 2021.

sindacato preventivo stimolato dal Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, si è espresso nel senso dell'illegittimità costituzionale della legge vagliata⁵. Da ultimo, il Parlamento austriaco è intervenuto a disciplinare pratiche di suicidio assistito con una *Sterbeverfügungsgesetz* (letteralmente: “legge contenente disposizioni sulla morte”) entrata in vigore il 1° gennaio 2022⁶, dopo che il *Verfassungsgerichtshof*, scegliendo di seguire lo stesso *modus operandi* eletto dalla Consulta nel succitato caso Cappato/Antoniani, aveva concesso all'Assemblea federale un termine per intervenire in materia⁷. In tal senso, l'Italia non solo sconta un clamoroso ritardo rispetto alle sollecitazioni formulate dalla giurisprudenza nazionale e ai modelli concepiti da numerosi ordinamenti stranieri, ma al tempo stesso appaiono palesi le disparità sopportate dai cittadini sofferenti a fronte di soluzioni ancora inadeguate a scongiurare irragionevoli discriminazioni. All'esigua breccia operata nel ventre dell'art. 580 c.p. (con critiche particolarmente ficcanti al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, rispetto a cui già la prima giurisprudenza di merito sul caso *Trentini* ha condivisibilmente offerto un'interpretazione esulante lo specifico quadro clinico di Fabiano Antoniani⁸) e all'avvertita assenza di un obbligo in capo al sanitario di prestare il proprio aiuto al richiedente in possesso dei quattro requisiti elaborati dalla Corte costituzionale (tradottasi nel caso di “Mario” - nome di fantasia del paziente sostenuto dall'Associazione *Luca Coscioni* - in una fase di stasi ascrivibile

⁵La sentenza (n. 123/2021) è disponibile all'indirizzo *Internet*: www.tribunalconstitucional.pt.

⁶Il testo è disponibile all'indirizzo *Internet*: www.ris.bka.gv.at.

⁷Il riferimento è alla sentenza G 139/2019-71 dell'11 dicembre 2020, con la quale la Corte costituzionale austriaca ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del § 78 StGB limitatamente alla parte in cui puniva indiscriminatamente ogni pratica di aiuto al suicidio. Il testo è disponibile all'indirizzo *Internet*: www.vfgh.gv.at.

⁸Ass. Massa, 2 settembre 2020, 21. La sentenza in parola è stata fatta oggetto di un primo commento ad opera di LAZZERI, *A che punto è la notte? La liceità dell'aiuto al suicidio, oltre Dj Fabo: la nozione di “trattamenti di sostegno vitale” nella sentenza sul caso Trentini*, in *Sistema Penale*, 14 settembre 2020; MASSARO, *La dipendenza da trattamenti di sostegno vitale nelle procedure di suicidio medicalmente assistito: ridefinizione o interpretatio abrogans?*, in *Giur. pen. trim.*, 3, 2020, 6 ss.

Fra le considerazioni svolte in dottrina, si esprime un giudizio adesivo all'opinione espressa da DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in *Sistema Penale*, 10 febbraio 2020, 16: «il richiamo a trattamenti di sostegno vitale [...] appare un limite arbitrario perché anche se legato a una soglia minima di impegno costituzionale, soglia sopra la quale è ben possibile una legislazione più liberalizzante, nondimeno presenta una *ratio* di difficile giustificazione per la forte capacità escludente rispetto a importanti patologie analogamente atroci».

all'ASUR Marche⁹), si affianca infatti la perdurante, indiscriminata operatività dell'art. 579 c.p., il quale, nonostante i progressi nel frattempo conseguiti, continua a minacciare pene draconiane anche nei casi in cui il malato, pur versante nelle stesse condizioni di Dj Fabo, non sia in grado di assumere autonomamente il farmaco letale (azione che quest'ultimo riuscì a compiere mordendo lo stantuffo responsabile del rilascio del medicamento)¹⁰.

Vi erano dunque numerose frecce all'arco di un comitato che, stanco di piccoli passi, vane attese e irragionevoli difformità di trattamento, proponeva un'azione decisa ma coscienziosa: quella animata dalla volontà di intervenire anche sull'art. 579 c.p., affermando l'irrilevanza penale dell'atto finale compiuto dal terzo nelle sole ipotesi di effettiva validità del consenso prestato e con ciò segnando un punto di svolta sul terreno della disponibilità del bene vita.

2. La formulazione del quesito referendario e le confliggenti reazioni prodotte.
Il quesito, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 21 aprile 2021 (n. 21A02408), recitava: «*Volete voi che sia abrogato l'art.*

⁹Occorre infatti sottolineare come il diritto a pretendere la verifica dei quattro requisiti cui la Corte costituzionale ha subordinato la liceità di alcune condotte di aiuto al suicidio costituisca una posizione giuridica soggettiva nettamente distinta dal diritto a pretendere un aiuto nella prescrizione o somministrazione del farmaco letale (ad oggi, appunto, non ancora riconosciuto dal nostro ordinamento), distinzione posta in risalto dai giudici marchigiani i quali, correttamente, hanno ricordato come «non si può ritenere (in materia di prestazioni terapeutiche) che tutto ciò che è tollerato o lecito sia altresì dovuto» (Trib. Ancona, ordinanza del 9 giugno 2021, p. 8, disponibile all'indirizzo *Internet*: www.associazionelucacoscioni.it). A fronte del prolungato silenzio da parte dell'amministrazione sanitaria marchigiana, Mario aveva deciso di denunciare i vertici dell'ASUR Marche e del relativo comitato etico per il reato di tortura (art. 613-bis c.p.). Dopo aver istituito un'apposita commissione multidisciplinare di esperti, chiamati a valutare l'idoneità del farmaco prescelto dal paziente per affrontare una morte rapida e indolore, la stessa ASUR Marche ha assicurato all'unanimità l'utilizzabilità del Tiopentone sodico, lasciando a Mario la scelta relativa alle tempistiche di attuazione della volontà suicidiaria (comunicato dell'Associazione *Luca Coscioni* dell'11 febbraio 2022, disponibile all'indirizzo *Internet*: www.associazionelucacoscioni.it).

¹⁰Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 4.3 del *Ritenuto in fatto*: «Si sottolinea, infatti, come l'odierno quesito referendario si porrebbe in linea di ideale e concreta continuità rispetto a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 242 del 2019 per l'aiuto al suicidio e, stante la «perdurante inerzia del legislatore» in materia, mirerebbe a superare la punizione di una condotta che, seppur differente rispetto a quella dell'aiuto al suicidio, risulta certamente a essa contigua, se si considerano le analoghe, se non identiche, condizioni in cui versa la persona che richiede di porre fine alla propria vita. Il quesito referendario mirerebbe, pertanto, anche ad eliminare la discriminazione oggi in atto verso quei malati che «non sono in condizione di ottenere una morte volontaria attraverso l'autosomministrazione del farmaco» e, in tal modo, i profili di irragionevolezza fra le fattispecie dell'aiuto al suicidio, così come risultante dall'intervento di questa Corte, e dell'omicidio del consenziente».

579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?». In questi termini, posta l'auspicata soppressione del delitto di omicidio del consenziente, si proponeva di conservare la minaccia sanzionatoria assicurata dalle disposizioni in materia di omicidio volontario (artt. 575-577 c.p.) per le sole ipotesi già indicate dall'art. 579, comma 3 c.p., casi in cui l'invalidità del consenso è determinata dalla minore età, dalla condizione di infermità mentale o di succubanza rispetto agli effetti di sostanze psicotrope, nonché da una condotta estorsiva realizzata mediante violenza, minaccia, suggestione o inganno.

Si trattava pertanto di un proposito audace, volto a superare l'oltranzismo manicheo dell'art. 579 c.p., ma senza rinunciare alle imprescindibili esigenze di tutela ravvisabili qualora la vittima non avesse potuto maturare serenamente e autonomamente la propria decisione di morire per mano di un terzo. Peraltro, già un rapido sguardo al succitato art. 579, comma 3 c.p. consente di rilevare come l'ambito applicativo della norma sia particolarmente ampio, affiancando ad ipotesi drastiche quali il rilievo di una violenza fisica o morale e il patimento di un'infermità mentale quella di un mero stato di “suggestione” sopportato dal soggetto prestante il consenso. In ossequio all'etimo e ai significati afferenti al lemma, il verbo “suggestionare” descrive la condotta di chi, anche senza l'impiego di mezzi coercitivi, “suggerisca” a un individuo di comportarsi in un determinato modo o di accettare un certo convincimento; il sostantivo, inoltre, definisce la condizione del soggetto rapito da un intenso fascino, quale quello determinato da uno stato d'animo contingente¹¹. Di conseguenza, la disciplina di risulta avrebbe continuato ad assicurare la tutela anche degli individui maggiormente suscettibili e/o in stato di transitoria fragilità¹², rispondendo a quell'esigenza di salvaguardia dei consociati più deboli

¹¹Lemma “suggestione”, in ZINGARELLI, *Lo Zingarelli 2020. Vocabolario della lingua italiana*, a cura di Cannella, Lazzarini, 2019, ed. digitale.

¹²La riflessione così svolta consente di replicare alle critiche mosse dall'ex Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, in occasione di un'intervista rilasciata al quotidiano d'ispirazione cattolica *Avvenire* in data 3 dicembre 2021 (*Il giurista Flick: «Eutanasia, si rischia la deriva»*): in tale circostanza, l'autorevole giurista aveva aspramente criticato l'essenza del quesito referendario, prospettando il pericolo di chine scivolose e finanche l'impunità dell'agente che, su richiesta dell'amico afflitto da una delusione sentimentale, si fosse risolto a premere il grilletto di una pistola. Il testo dell'intervista è disponibile all'indirizzo *Internet: www.avvenire.it*.

e influenzabili che la Consulta, com'è noto, aveva posto in risalto già in occasione dell'ordinanza sul caso Cappato/Antoniani¹³. Tale valutazione si concilia con quanto asserito dai promotori del *referendum* con memoria del 26 gennaio 2022, i quali, riferendosi ad incontrastata giurisprudenza di legittimità e di merito, evidenziavano come «il consenso di cui all'art. 579 cod. pen. deve presentare alcune peculiari caratteristiche, ossia deve essere serio, esplicito, non equivoco, attuale e perdurante fino al momento della realizzazione della condotta dell'omicida. In linea, poi, con tali requisiti, sarebbero previsti una valutazione e un accertamento estremamente rigorosi in sede processuale. Verrebbe, quindi, certamente esclusa la possibilità di desumere l'esistenza del consenso da semplici ed estemporanee manifestazioni di sofferenza e, in modo del tutto conseguente, sarebbe possibile «intercettare (facendole ricadere nel perimetro della più gravemente punita fattispecie di omicidio volontario) tutte quelle situazioni in cui la formazione della volontà sia stata in qualche modo viziata e condizionata»; con ciò, in definitiva, scongiurando il rischio di una mancata tutela delle persone fragili e vulnerabili»¹⁴.

Volendo ora render conto delle opinioni maturate in dottrina nei mesi precedenti all'udienza del 15 febbraio, particolare attenzione va riservata alle riflessioni confluite nei lavori del *Gruppo di Pisa*¹⁵ e dei seminari “preventivi” ferraresi *Amicus Curiae*¹⁶, postisi quale obiettivo quello di offrire autorevoli spunti di riflessione a sostegno del giudizio della Corte.

Principiando dai rilievi maggiormente critici verso la proposta referendaria, alcuni autori hanno riscontrato uno “iato” fra gli intenti espressi dai promotori del quesito (secondo cui l'esito abrogativo del *referendum* avrebbe garantito

¹³Corte cost., ordinanza 16 novembre 2018, n. 207, § 6 del *Considerato in diritto*.

¹⁴Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 4.4 del *Ritenuto in fatto*. Il comitato stesso citava Cass., Sez. I, 9 gennaio 2019, n. 747, in cui si respingeva l'ipotesi che l'abrogazione parziale dell'omicidio del consenziente potesse «esplicare «effetti di depenalizzazione» per i fatti commessi contro persone che non abbiano piena coscienza della propria richiesta»: tale premessa portava a concludere che «tutti quei casi spesso citati per destare perplessità sulla tenuta del quesito referendario, come la delusione amorosa, la crisi finanziaria dell'imprenditore» sarebbero inequivocabilmente confluiti nell'alveo dell'art. 579, comma 3 c.p..

¹⁵Il riferimento è a *Il referendum sull'art. 579 c.p.*: aspettando la Corte costituzionale, quaderno monografico abbinato al fascicolo 2022/1 de *La Rivista Gruppo di Pisa*, a cura di D'Amico-Liberali, gennaio 2022.

¹⁶*La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, a cura di Brunelli-Pugiotto-Veronesi, in Forum di *Quaderni Costituzionali Rassegna*, fasc. n. 1/2022.

l'irrilevanza penale dell'omicidio del consenziente se compiuto «nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”»¹⁷) e gli effetti che lo stesso avrebbe dispiegato¹⁸, dato che il testo della proposta, stante la sua natura abrogativa, non subordinava la liceità della condotta incriminata a simili condizioni. A tale osservazione è possibile replicare ponendo in risalto un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, nonostante la Corte abbia talvolta conferito rilevanza anche alle «intenzioni enunciate dai promotori»¹⁹ (spingendosi persino a dichiarare inammissibili richieste di *referendum* abrogativi che non apparissero «univocamente dirett[e] al fine, propugnato dai promotori»²⁰), ci si sente di aderire convintamente all'orientamento in base a cui «ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti» a prescindere da quanto statuito dai comitati propulsori²¹. La Consulta, nella sentenza che si esaminerà nel corso del seguente paragrafo, si è espressa in favore di questa seconda impostazione, attribuendo rilievo alla sola «finalità “incorporata nel quesito”, cioè alla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione»²² e così escludendo tanto l'operatività della l. 22 dicembre 2017, n. 219 quanto il necessario riscontro dei requisiti medici propri del caso Cappato/Antoniani in relazione all'eventuale disciplina di risulta²³. È di tutta

¹⁷Testo disponibile sul sito del Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale all'indirizzo *Internet*: www.referendum.eutanasialegale.it.

¹⁸Così ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 7. In particolare, incisivamente: «A seguito della eventuale vittoria del “sì” il risultato sarà quello per cui l'omicidio del consenziente di regola non sarà punito, salvo le eccezioni espressamente indicate nell'art. 579 c.p. Qualsiasi riferimento ad una limitazione a casi e situazioni ulteriori (come quelle particolarissime quattro condizioni poste dalla Corte costituzionale per l'aiuto al suicidio) può al massimo essere indicato come auspicio per futuri, successi interventi del parlamento o della Corte costituzionale, ma certamente non potranno essere dedotti dalla c.d. normativa di risulta» (p. 9). L'Autore richiama inoltre RAZZANO, *Le incognite del referendum c.d. “sull'eutanasia”, fra denominazione del quesito, contenuto costituzionalmente vincolato e contesto storico*, in *Consulta Online*, 8 dicembre 2021, 973 ss.

¹⁹Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 39.

²⁰Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 1.

²¹Così, *ex multis*, Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 17; Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 45.

²²Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 3 del *Considerato in diritto*.

²³*Ibidem*, § 3.3. del *Considerato in diritto*: «A fronte della limitazione della rilevanza penale dell'omicidio del consenziente alle sole ipotesi espressamente indicate dall'attuale terzo comma dell'art. 579 cod. pen., nulla autorizzerebbe a ritenere che l'esenzione da responsabilità resti subordinata al rispetto della “procedura medicalizzata” prefigurata dalla legge n. 219 del 2017 per l'espressione (o la revoca) del consenso a un trattamento terapeutico (o del rifiuto di esso)».

evidenza che a far fede debba essere soltanto il testo del quesito così come depositato presso l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione e successivamente riportato sulle schede necessarie per la raccolta delle firme, a nulla rilevando le interpretazioni e i propositi espressi dai promotori; questi ultimi, infatti, potranno sì condizionare il giudizio del cittadino in ordine alla portata e alle conseguenze dell'iniziativa intrapresa, ma non certo interferire con quella successiva attività esegetica sulla norma, parzialmente abrogata in ipotesi, spettante unicamente al giudice. Tuttavia, vale in seconda istanza rilevare come né i requisiti imposti dalla disciplina in materia di disposizioni anticipate di trattamento, né quelli enunciati dalla Corte costituzionale nel caso Cappato/Antoniani si rivelavano indispensabili per pronunciarsi circa l'ammissibilità di un quesito quale quello oggetto del presente contributo, dato che, prima ancora dell'ampia tutela assicurata dall'art. 579, comma 3 c.p., occorre ricordare come l'efficacia scriminante del consenso sia sempre e in ogni caso subordinata al riscontro dei connotati di attualità, serietà e persistenza dello stesso, concordando in tal senso con le già citate considerazioni svolte dal comitato promotore²⁴. Pertanto, non si sarebbe trattato di abbandonare la disciplina di risulta in balia della discrezionalità del singolo giudice²⁵, bensì di rispettare indici valutativi logicamente preesistenti alle indicazioni offerte dalla norma codicistica appena richiamata.

Ancora, si è osservato come l'abrogazione prodotta per effetto del quesito referendario avrebbe determinato un'irragionevole disparità di trattamento in relazione all'art. 580 c.p., sancendosi la non punibilità della condotta più grave (l'omicidio del consenziente) nonostante la perdurante illiceità dell'aiuto al

²⁴A tal proposito, persino Autori espressi a favore dell'inammissibilità del quesito hanno constatato come la giurisprudenza sia «restia ad ammettere la qualificazione come omicidio del consenziente dei fatti di omicidio della persona che abbia espresso reiteratamente il desiderio di morire», ad attestazione della severità e del rigore dimostrati nella valutazione della *voluntas moriendi*. Così LEOTTA, *Le ragioni dell'inammissibilità del referendum abrogativo sull'art. 579 c.p.*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 146.

²⁵*Contra* Rossi, *L'impasse del fine vita. L'aiuto a morire tra referendum e legge*, in *Questione Giustizia*, 24 novembre 2021, secondo cui «l'assetto scaturente dal referendum sarebbe tale da generare giudizi penali tra i più estremi, incerti ed angosciosi che si siano mai sperimentati, se non altro per la già accennata problematicità di accertare il consenso nei suoi diversi aspetti (genuinità, spontaneità, revocabilità)»; D'ALESSANDRO, *La via referendaria al fine vita: un'iniziativa ambigua, inutile e dannosa*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 90, il quale metteva in guardia dall'«assenza di una disciplina sul consenso e di quelle cautele che garantiscano in maniera adeguata il diritto alla vita».

suicidio prestato nel mancato rispetto dei requisiti esatti dalla Consulta²⁶. A ben vedere, pur dovendo constatare un'inevitabile contraddizione, pare insufficiente rimarcare che l'inerzia del legislatore – da tempo chiamato a un intervento adeguato di carattere sistematico – possa da sola giustificare l'inammissibilità di un quesito volto a sanare una discriminazione ben più clamorosa: quella di impedire incondizionatamente una morte reputata dignitosa in ragione dell'inabilità ad assumere autonomamente un farmaco idoneo a produrla²⁷.

Anche per questo autorevole dottrina, difendendo una posizione diametralmente opposta rispetto a quella sostenuta dalle voci finora considerate, si augurava che «le sottigliezze dei giuristi» non si rivelassero «sopraffatrici del buon senso e della giustizia sostanziale. È una battaglia per i diritti civili non rinviabile, che i partiti hanno dimostrato di subordinare a troppe valutazioni estranee, le stesse che appesantiscono quotidianamente la

²⁶ *Ex multis*, BARTOLI, *Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo*, in *Sistema Penale*, 2021, 11, 20; BISSARO, *Alla vigilia della decisione della Corte costituzionale, brevi riflessioni sulla natura del presidio penale in materia di fine vita*, in *Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale*, cit., 55: «[...] la Corte avrebbe l'occasione per dichiarare l'irragionevolezza della complessiva disciplina penale del fine vita, in ragione del mancato coordinamento tra un 580 c.p. ritagliato sul solo caso Cappato, alla luce delle quattro condizioni, e un 579 c.p., con un'area di impunità molto più larga»; CEMBRANI, *Al vaglio di ammissibilità costituzionale il diritto di poter disporre della propria vita*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 66; CONTI, NICOTRA, *Il referendum per l'eutanasia legale*. Forum di Giustizia Insieme, intervista di R. Conti a I. A. Nicotra, *Giustizia Insieme*, 4 ottobre 2021: «ciò finirebbe per creare disparità di trattamento tra i due comportamenti di chi aiuta al suicidio e chi attivamente pone fine alla altrui vita. La Corte in sede di ammissibilità potrebbe constatare l'illogicità derivante da una totale depenalizzazione del reato più grave rispetto all'ipotesi meno grave di aiuto al suicidio che rimane una condotta criminosa»; D'ALOIA, *Qualche dubbio sull'ammissibilità del referendum sull'eutanasia legale*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 93; ROMBOLI, cit., 11.

²⁷ Si consideri a tal proposito l'autorevole opinione di SILVESTRI, *Introduzione*, in *Il referendum sull'art. 579 c.p.*, cit., 4, per il quale l'intervento referendario avrebbe capovolto «in modo netto e immediatamente riconoscibile la *ratio* del vigente art. 579 c.p., trasferendo la soppressione volontaria della propria vita dalla sfera dell'illecito a quella del lecito» e così operando «un allineamento tra le [d]ue fattispecie, sinora separatamente regolate dagli artt. 579 e 580 c.p. sulla base del tenue (e ipocrita!) elemento di distinzione costituito dall'atto materiale». Lo stesso magistrato aveva inoltre ribadito la propria presa di posizione sulle pagine del quotidiano *La Stampa* (*L'ex Presidente della Consulta Gaetano Silvestri su Referendum Eutanasia: "Il diritto di decidere sulla propria vita"*, 14 febbraio 2022), rimarcando come il quesito assumesse «il significato di una integrazione e un completamento della giurisprudenza costituzionale sull'articolo 580. In altre parole, si tratta di far cadere l'artificiosa barriera tra suicidio come atto compiuto, anche materialmente, dalla persona che non vuole più vivere ed eutanasia, che, a parità di volontà libera e consapevole, tende allo stesso risultato con l'intervento attivo di un terzo, che si pone come mero strumento della volontà suicidaria».

loro azione e distanziano il consociato da una partecipazione attiva alla *polis*. Il *referendum* è la dimostrazione che la partitocrazia può essere un ostacolo, anziché uno strumento democratico per il riconoscimento dei diritti. Valga questa consapevolezza a essere un monito per la Consulta: il *referendum* è oggi ammissibile [...] anche se la disciplina che ne risulta non è compiutamente autoapplicativa, tanto più se in vista di un necessario intervento parlamentare sollecitato da tre anni proprio dalla Corte costituzionale»²⁸. In tal senso, la possibilità di optare, in occasione del dibattito inerente una riforma organica della legislazione sul fine vita, quanto all'imposizione di requisiti ulteriori rispetto alla mera prestazione del consenso (dando origine a scriminanti procedurali che garantiscano rigore e uniformità di giudizio) è certamente auspicabile; tuttavia, non spetta ai giudici costituzionali esprimere simili preferenze, pena la volontà di questi ultimi di porre il Parlamento «sotto tutela preventiva»²⁹. Altri autori, premettendo che «la struttura del quesito» non paresse «infrangersi contro alcuna ragione di inammissibilità», ritenevano che la supposta aporia derivante dall'assetto degli artt. 579 e 580 c.p. *post referendum* fosse argomento che «muove dal presupposto, inespresso ma implicito, che l'art. 580 c.p., così come ridelineato dalla Corte costituzionale, sia divenuto una sorta di baluardo invalicabile, come se il principio di indisponibilità del diritto alla vita fosse stato assunto tra i ranghi dei principi costituzionali»³⁰. Un fronte altrettanto nutrito e risoluto si è così compattato nel denunciare come le «gravi irrazionalità, *non potenziali* ma *già operanti*, e

²⁸DONINI, *Referendum sull'eutanasia, ecco perché la Consulta non lo può bocciare*, *Il Riformista*, 13 novembre 2021. L'articolo è disponibile all'indirizzo *Internet*: www.ilriformista.it. Sempre in relazione all'auspicio che «la Corte non si nasconda dietro argomenti formalistici e apparentemente neutrali», vedasi GENTILE, *Il referendum sull'art. 579 c.p. e la tutela costituzionale della vita*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 128.

Autorevole dottrina costituzionalistica poneva in risalto il principio di leale collaborazione tra la Corte e il Parlamento, derivando da esso come l'eventuale inerzia del legislatore non possa «essere assunta a fondamento di una decisione di inammissibilità, in quanto mai un disvalore quale la violazione di un [principio] costituzionale potrebbe assurgere a elemento di qualificazione del referendum. Nel nostro caso, la (presunta) incostituzionalità dell'art. 579 c.p. referendato non può giustificare l'inammissibilità del quesito, perché è compito innanzitutto del legislatore rimediare ai (supposti) vizi della (eventuale) normativa di risulta»: così PUGIOTTO, *Il principio di leale collaborazione in materia referendaria (preso sul serio)*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 180-181.

²⁹ ID., *Il senso "ammissibile" del quesito referendario sull'aiuto a morire*, in *Sistema Penale*, 30 novembre 2021.

³⁰PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 22 e 24.

derivanti da palesi discriminazioni, non siano avvertite con altrettanta preoccupazione», schierandosi a favore del fatto che «eventuali illegittimità della normativa di risulta non debbano interessare la Corte in sede di giudizio di ammissibilità del referendum»³¹.

3. *Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50: premesse e motivazioni di una discutibile pronuncia.* Riprendendo quanto già segnalato, l'inammissibilità della richiesta di referendum era stata succintamente motivata da un breve comunicato stampa con cui la Corte, anticipando il punto nevralgico della decisione che si andrà a commentare, aveva affermato che «a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente [...] non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili»³².

Con il dichiarato intento di ridurre le distanze fra il Palazzo della Consulta e il cittadino, rispondendo al particolare interesse maturato dall'opinione pubblica nonché ad avvertite esigenze di trasparenza³³, il Presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato aveva indetto una seguita conferenza stampa³⁴, preventivando il fisiologico insorgere di critiche poi effettivamente esplose nei giorni successivi al comunicato³⁵. In tale occasione, il Presidente si premurava anzitutto di specificare come il quesito attinente alle tematiche di fine vita, erroneamente reclamizzato dai *media* come un referendum “sull'eutanasia”, inerisse in realtà alla sola fattispecie di omicidio del consenziente. Una simile precisazione, in realtà, si rivela utile soltanto per evitare futuri, persistenti fraintendimenti definitivi da parte di una collettività sprovvista di adeguati strumenti ermeneutici, ma non certo per la platea degli operatori del diritto e più ampiamente dei cittadini interessati alla lettura del quesito (mediante la presa visione dello stesso sul sito del comitato promotore e/o attraverso la richiesta di informazioni presso i “banchetti” all'uopo allestiti) prima della sua sottoscrizione. Nonostante la *vulgata* associ il lemma “eutanasia” soltanto all'art.

³¹BRUNELLI, *Il quesito abrogativo letto in controluce*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 53.

³²Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale. Comunicato del 15 febbraio 2022, cit.

³³*Referendum, Amato e le critiche sul ruolo politico: «Spiegare ai cittadini è dovere della Costituzione»*, *Corriere della Sera*, 17 febbraio 2022, disponibile all'indirizzo *Internet*: www.corriere.it.

³⁴Il video dell'incontro è disponibile sul canale *YouTube* della Corte costituzionale.

³⁵Meritevole di menzione è l'intervista al Prof. Tullio Padovani (*Quel no sul fine vita è profondamente sbagliato e dettato da ragioni politiche*), pubblicata sulla testata *IL DUBBIO* del 17 febbraio 2022. Il testo è disponibile all'indirizzo *Internet*: www.ildubbio.news.

579 c.p., il suo etimo (“buona/dolce/calma morte”) consente certamente di abbracciare anche condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 580 c.p.; tuttavia, il presente rilievo non muta l'essenza della decisione né risponde alle critiche che a breve si andranno a svolgere, queste ultime relative ad argomenti del tutto estranei a possibili equivoci lessicali. In secondo luogo, Amato proseguiva con un duplice ordine di considerazioni: posto come, ad avviso della Corte, la vittoria dei sì avrebbe «legittimato l'omicidio del consenziente ben al di là dei casi per i quali ci si aspetta che l'eutanasia possa aver luogo», lo stesso giudice costituzionale proseguiva affermando «una cosa che non potrei dire», ossia interrogandosi sulla possibilità che la questione inerente all'art. 579 c.p., se presentata nelle forme del giudizio di legittimità costituzionale, potesse essere trattata secondo i medesimi principi espressi in relazione all'art. 580 c.p.. Il sol fatto di prospettare una simile previsione è indicativo della rigida impostazione ormai assunta dalla Corte sul tema del fine vita complessivamente considerato, la quale parte dal presupposto che i quattro criteri subordinanti la liceità di talune condotte di aiuto al suicidio rappresentino gli unici e indiscutibili parametri legittimanti una deroga alle rigide disposizioni d'epoca fascista. In altre parole, la Consulta comunica di essersi assestata lungo un *limen* invalicabile, nonostante tale soglia, tracciata in relazione a un quadro clinico estremo come quello di Fabiano Antoniani, precluda più ampie aperture giustificate da altrettanto serie e documentate esigenze mediche. Sbilanciarsi a tal punto significa lasciar presagire scenari giudiziari tutt'altro che confortanti, temendosi che future questioni di legittimità costituzionale originate da casi anche lievemente difforni rispetto a quello di Dj Fabo continueranno ad essere valutati con la stessa lente d'ingrandimento impiegata nel caso Cappato/Antoniani.

Ancor più inattesa è stata l'inedita partecipazione dello stesso Presidente Amato a un popolare programma televisivo di approfondimento politico³⁶, occasione in cui, pur dichiarando di non voler aggiungere ulteriori considerazioni sul tema in attesa del deposito della pronuncia, ribadiva così di voler inaugurare un nuovo stile comunicativo.

Come ricordato in apertura, tale sentenza, depositata in data 2 marzo 2022, ha seguito di due settimane il sintetico comunicato stampa del 15 febbraio.

Una prima, complessiva lettura della decisione pone un quesito preliminare

³⁶Il riferimento è all'intervista concessa a *diMartedì* in data 22 febbraio 2022. Il video è disponibile sul canale *YouTube* della Corte costituzionale.

sull'essenza del giudizio di ammissibilità attribuito alla Consulta, dato che quest'ultima, lungi dal limitare la propria indagine ad eventuali frizioni con il dettato dell'art. 75, comma 2 Cost. (relativo al divieto di *referendum* abrogativo rispetto a leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto nonché di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali), ha invece espresso considerazioni sul contenuto e sui possibili riflessi della disciplina di risulta. Nonostante la Corte, già in occasione del suo primo giudizio referendario in materia di divorzio, avesse espresso una posizione contraria a una possibile sovrapposizione fra le due valutazioni in parola³⁷, in questo caso il richiamo a giurisprudenza costituzionale di segno opposto³⁸ ha giustificato una ricognizione molto più estesa, reputandosi che la verifica relativa a eventuali ragioni di inammissibilità possa riguardare, oltre a quelle attinenti al summenzionato art. 75, comma 2 Cost., anche quelle «relative ai quesiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione»³⁹. Attenendosi rigorosamente alle parole spese dai giudici, il giudizio di ammissibilità vanterebbe sì «caratteristiche specifiche e autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge», ma senza che ciò comprometta «una valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se [...] il venir meno di una determinata disciplina non comporti *ex se* un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale»⁴⁰. I dubbi suscitati dal carattere generico e ambiguo delle presenti definizioni – tali da sfumare la necessaria linea di demarcazione fra giudizio di ammissibilità e vaglio di legittimità costituzionale – risultano rafforzati, come si osserverà a breve, dal particolare grado di introspezione raggiunto dalle valutazioni della Corte, spintesi ben oltre il rilievo di un presunto “pregiudizio totale” per il bene giuridico in gioco: in questi termini,

³⁷Corte cost., 25 gennaio 1972, n. 10. Concordemente, Corte cost., 22 dicembre 1975, n. 251; Corte cost., 2 febbraio 1978, n. 16; Corte cost., 11 febbraio 1981, n. 24; Corte cost., 10 febbraio 1981, n. 26; Corte cost., 3 febbraio 1987, n. 26; Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 63; Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 31; Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 25; Corte cost., 28 gennaio 2005, nn. 45, 46, 47 e 48; Corte cost., 30 gennaio 2008, nn. 15 e 16, Corte cost., 27 gennaio 2017, n. 27.

³⁸Corte cost., nn. 174/2011, 137/1993, 48/1981, 70/1978.

³⁹Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 3 del *Considerato in diritto*.

⁴⁰*Ibid.*

l'impressione è quella di trovarsi di fronte a un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, insuscettibile di entrare «in modo irrituale» nel nostro ordinamento, «anche se quest'ultima [= la Corte stessa] non sempre, nei casi particolari, ha tenuto fede in modo lineare a questo principio»⁴¹.

Procedendo a una più approfondita analisi delle motivazioni fondanti la decisione, la Consulta rilevava correttamente come «l'effetto di liceizzazione dell'omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili»; tuttavia, proseguendo, la stessa osservava come, per effetto di tale “liberalizzazione”, si finirebbe per affermare la validità del consenso espresso in «situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare sociale, economica e via dicendo), sino al mero *taedium vitae*, ovvero pure a scelte che implicino, comunque sia, l'accettazione della propria morte per mano altrui» nonché addirittura a quello «prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione». Ulteriori biasimi venivano riservati all'irrelevanza della qualità del soggetto attivo («il quale potrebbe non identificarsi in un esercente la professione sanitaria»), alla mancata indicazione delle possibili forme di manifestazione del consenso e all'assenza di riferimenti quanto ai «mezzi usati per provocare la morte (potendo l'agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere)»⁴². Il passaggio appena esaminato non può suscitare condivisione, poiché, partendo dalla pur innegabile premessa di una disciplina di risulta svincolata da presupposti sanitari (le succitate “malattie gravi e irreversibili”), si giunge a prospettare un indistinto ventaglio di ipotesi che nessun collegio, in assenza di una valutazione in concreto circa i più volte segnalati requisiti della serietà, dell'attualità e della persistenza del consenso prestato, porrebbe a fondamento di un giudizio sull'irrelevanza penale della condotta. In quest'ottica, se la futuribile casistica conseguente alla parziale abrogazione dell'art. 579 c.p. avrebbe potuto giungere ad abbracciare la richiesta proveniente dall'individuo afflitto da un grave e duraturo dolore psicologico diverso da un vero e proprio stato di “infermità mentale” (purché, come poc'anzi affermato, ciò si traduca nella prestazione di un consenso solido, ripetuto nel tempo e sussistente al momento dell'esecuzione compiuta dal terzo), così non si sarebbe potuto dire

⁴¹SILVESTRI, cit., 5.

⁴²Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 3.2 del *Considerato in diritto*.

per le risoluzioni maturate da persone che versino in transitorie condizioni di sconforto.

Per quanto attiene, poi, ad alcuni parametri operativi ritenuti dalla Corte ineludibili nell'attuazione del proposito mortale (*ex multis*, l'identificazione del terzo nella figura di un professionista sanitario, l'individuazione di specifiche forme di manifestazione del consenso e l'impiego di un farmaco idoneo a produrre il decesso), tali specificazioni paiono in profondo contrasto con quella valutazione puramente "liminare" che la stessa aveva premesso voler operare. Più precisamente, si ravvisa una forte distonia rispetto al contegno assunto dalla Consulta nel caso Cappato/Antoniani (laddove i giudici, con il dichiarato intento di non sostituirsi al legislatore, avevano circoscritto il principio di diritto ivi affermato a quadri clinici assimilabili a quelli di Dj Fabo), agli intenti perseguiti nel corso del giudizio di ammissibilità in esame (in seno al quale l'attività ricognitiva dei giudici, quando non circoscritta ad un mero confronto con l'art. 75, comma 2 Cost., potrebbe spingersi a denunciare soltanto eventuali pregiudizi "totali" per l'applicazione di precetti costituzionali) e all'eccessiva ampiezza delle considerazioni svolte in ordine al quesito referendario, occasione in cui i giudici costituzionali hanno compiuto vere e proprie riflessioni di politica legislativa. In altre parole, risulta difficile conciliare la volontà di lasciare al Parlamento l'individuazione di una casistica più estesa e il desiderio di non voler confondere i piani del giudizio di ammissibilità e del sindacato di legittimità costituzionale con una pervasività tradottasi nell'elencazione dei requisiti tecnici senza i quali, sempre ad avviso della Corte costituzionale, una possibile riforma organica in materia non sarebbe in grado di reggersi.

Nelle battute conclusive della pronuncia in oggetto, la Consulta continuava ad affrontare il tema dei limiti del giudizio di ammissibilità, ribadendo la sua estensibilità al rilievo di eventuali contrasti con «valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi *referendum*, al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost.»⁴³. Mediante il richiamo a una giurisprudenza costituzionale in materia referendaria attenta alla conservazione di una tutela minima «per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione»⁴⁴ e alla salvaguardia

⁴³*Ibidem*, § 5.1 del *Considerato in diritto*, laddove il richiamo è a quanto già affermato in passato da Corte cost., 7 febbraio 1978, n. 16.

⁴⁴Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 35.

delle leggi c.d. “costituzionalmente necessarie” (in quanto «dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona», tanto che, «una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa»⁴⁵), la Corte ribadiva la posizione apicale del bene vita nel contesto dei diritti fondamentali della persona e rimarcava le medesime preoccupazioni già espresse in occasione dell'ordinanza e della sentenza sul caso Cappato/Antoniani: pur rifiutando la visione statalista del legislatore storico, tanto l'art. 579 c.p. quanto l'art. 580 c.p. continuerebbero ad esprimere una *ratio* di tutela consistente nella protezione «soprattutto – ma occorre aggiungere: non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate»⁴⁶. Tutto ciò premesso, la Consulta dichiarava inammissibile la richiesta di *referendum* popolare, reputando che «discipline come quella dell'art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale»⁴⁷.

A suscitare consistenti riserve sono proprio gli ultimi passaggi del ragionamento così impostato, sia con riferimento al pedissequo richiamo alle riflessioni svolte in occasione del caso Cappato/Antoniani, sia con riguardo alla statuizione secondo cui la disciplina di risulta produrrebbe un'inaccettabile compressione della tutela essenziale riconosciuta al bene vita. In primo luogo, le differenze che intercorrono tra la succitata vicenda giudiziaria e l'iniziativa referendaria di cui trattasi sono marcate ed evidenti: mentre l'ordinanza di remissione della Corte di Assise di Milano recava una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 580 c.p. «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al

⁴⁵Corte cost., 7 febbraio 2000, n. 49. Più recentemente, Corte cost., 31 gennaio 2020 n. 10, § 5 del *Considerato in diritto*, occasione nella quale i giudici costituzionali hanno preso espressamente posizione soltanto contro un'abrogazione totale delle leggi costituzionalmente necessarie.

⁴⁶Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 5.3 del *Considerato in diritto*.

⁴⁷*Ibid.* «La norma incriminatrice vigente ammette a quest'ultima [= la libertà di autodeterminazione individuale] una incidenza limitata, che si risolve nella mitigazione della risposta sanzionatoria, in capo all'autore del fatto di omicidio, in ragione del consenso prestato dalla vittima. [...] Discipline come quella considerata possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano».

suicidio [...] a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio»⁴⁸ (preoccupandosi così di un intervento limitato alla sola rilevanza causale dell'aiuto medesimo, senza considerare quell'esigenza di tutela nei confronti dei soggetti più fragili poi posta in risalto dalla Consulta già in occasione dell'ordinanza n. 207/2018), il comitato promotore del quesito in esame ha senza dubbio dimostrato di trarre esperienza dal caso Cappato/Antoniani, avanzando una proposta abrogativa la quale, lungi dal difendere una radicale soppressione dell'art. 579 c.p., avrebbe preservato inalterata la seria risposta sanzionatoria assicurata dal suo comma 3 e dal suo vasto novero di ipotesi tratteggiate. In questi termini, l'ammissione del quesito e la vittoria dei sì non avrebbe in alcun modo prodotto quel roboante “pregiudizio totale” all'applicazione di un precetto costituzionale che la Corte, fin dalle prime battute della sentenza esaminata, ha più volte denunciato nel corso delle motivazioni svolte. Peraltro, la stessa Consulta chiudeva le proprie “Considerazioni” replicando a tale ultimo rilievo: affermando che l'argomento dell'abrogazione puramente parziale «non gioverebbe», essa riteneva che l'art. 579, comma 3 c.p. non sia di per sé solo in grado di offrire un'adeguata tutela a quelle «situazioni di vulnerabilità e debolezza alle quali hanno fatto riferimento le richiamate pronunce di questa Corte», le quali «non si esauriscono, in ogni caso, nella sola minore età, infermità di mente e deficienza psichica, potendo connettersi a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici)»⁴⁹. Una simile risposta pare invero criticabile, poiché, alla luce di quanto d'altronde già evidenziato, i connotati della serietà, della non equivocità e della persistenza del consenso – chiaramente non ravvisabili nei casi cui la Corte allude – costituiscono un presupposto indefettibile per l'operatività del medesimo in ambito penale, e ciò a prescindere da qualunque specificazione quale quella operata dall'art. 579 c.p. attraverso l'individuazione di ipotesi peculiari.

4. I limiti d'intervento del diritto penale in materia di fine vita. Riflessioni di teoria generale fra supposti obblighi di penalizzazione, finalità e meritevolezza

⁴⁸1^ Corte di Assise di Milano, ordinanza, udienza del 14 febbraio 2018, doc. cit. *ex multis* in FORCONI, *La Corte d'Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2018, 182 ss..

⁴⁹Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 5.4 del *Considerato in diritto*.

della pena. Specifiche e approfondite considerazioni meritano infine di essere riservate ad alcuni incisi conclusivi della pronuncia in commento, i quali, riconoscendo la posizione apicale del valore in gioco «nell'ambito dei diritti fondamentali della persona»⁵⁰ e affermando la natura costituzionalmente necessaria della disciplina recata dall'art. 579 c.p., rinfocolano il dibattito sull'esistenza o meno di obblighi di penalizzazione rispetto a condotte pregiudizievoli del bene giuridico della vita umana⁵¹. Il confronto sul tema, affrontato dalla più autorevole dottrina e stimolato in passato dalla giurisprudenza costituzionale italiana e straniera interessatasi a vicende esulanti quella in oggetto⁵², esorta conseguentemente a una riflessione attinente ai limiti

⁵⁰Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50, cit., § 5.2 del *Considerato in diritto*.

⁵¹Nei mesi precedenti alla decisione in esame, una ferma presa di posizione contro l'esistenza di presunti obblighi costituzionali di penalizzazione in materia quale argomento decisivo per una declaratoria d'invalidità del quesito è stata espressa da D'AMICO-BISSARO, *Il referendum sull'art. 579 c.p., tra (presunti) obblighi di penalizzazione ed esigenze di protezione delle persone più fragili*, in *La via referendaria al fine vita*, cit., 97 ss., laddove gli Autori, ricordando le questioni di legittimità costituzionale presentate in relazione alla l. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla celebre l. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sottolineavano la ferma presa di posizione della Corte sul punto, secondo cui «l'eventuale addebito al legislatore di avere omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non può, in linea di principio, tradursi in una censura di legittimità costituzionale della legge, e tanto meno in una richiesta di 'addizione' alla medesima mediante una pronuncia di questa Corte», e ciò anche in ragione del fatto che «le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono [...] nella (eventuale) tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con diverse forme di precetti e sanzioni [...]; ché anzi l'incriminazione costituisce una *extrema ratio*, cui il legislatore ricorre quando [...] lo ritenga necessario per l'assenza o insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela».

⁵²Il riferimento è, oltre agli interventi appena evocati nella nota precedente, a due pronunce del *Bundesverfassungsgericht* in materia di aborto del 1975 e del 1993: mentre la prima, dichiarando l'illegittimità costituzionale di norme che non tutelavano la vita del feto attraverso l'intervento del diritto penale, aveva sollecitato l'intervento del legislatore in tale direzione, quella di vent'anni successiva impose «al legislatore di considerare l'aborto *“illegittimo, ma non penalmente punibile”*: in ossequio al principio della pena come *“extrema ratio”* e, soprattutto, dinanzi ad indagini empiriche attestanti l'inutilità della pena, lo stesso giudice assegna centralità, rispetto all'obiettivo di tutela del diritto alla vita e della dignità del concepito, non più alla sanzione penale, appunto, ma alla previsione di una consulenza alla donna organizzata in modo tale da creare o rafforzare il suo senso di responsabilità verso il nascituro» (D'AMICO-BISSARO, cit., 102).

L'argomento impone inoltre alcuni capitali riferimenti dottrinali, direttamente promananti dalla teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico, fra cui BRICOLA, *Teoria generale del reato* (voce), in *Novissimo Digesto*, XIX, 1974, 9-73; PULITANÒ, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983; ID., *Bene giuridico e giustizia costituzionale*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Napoli, 1985, 151 ss.; D'AMICO, *Note introduttive ad uno studio sulle libertà costituzionali nella materia penale*, in *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1992. Alla materia è inoltre dedicata la

del diritto penale in materia, trattandosi di «individuare il perimetro della vita, dunque l'area che deve essere «governata». E di stabilire quali siano i poteri legittimati a intervenire in quest'area»⁵³.

Abbracciando le finalità proprie di un diritto penale moderno – orientato alla tutela di beni giuridici riconosciuti dal dettato costituzionale – e rifiutando contestualmente qualsivoglia pretesa di moralizzazione da esso eventualmente perseguito⁵⁴, la limitazione dei diritti riconosciuti da uno Stato liberale può realizzarsi nelle sole ipotesi in cui sussistano ragionevoli giustificazioni tali da renderla necessaria; in ogni altro caso, esso è chiamato ad impostare la propria politica legislativa nel rispetto degli interessi e dell'autonomia dell'individuo. In ciò riposa la fondamentale differenza tra lo stalinismo fascista e l'impostazione adottata dalla Costituzione repubblicana, secondo cui qualsivoglia soppressione o compressione della libertà individuale deve essere puntualmente giustificata in ragione di un superiore interesse collettivo. Applicato alla materia di studio, un simile ragionamento esorta a rispettare scelte che, pur incidendo letalmente sul bene vita, non si rivelino pregiudizievoli per il complesso dei consociati, per terzi o per il morituro stesso qualora quest'ultimo versi in una condizione di vulnerabilità tale da far temere per la formazione di una volontà consapevole ed autentica⁵⁵. Il rispetto della

monografia di PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009.

⁵³RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 250.

⁵⁴D'AVACK, *Il dominio delle biotecnologie. L'opportunità e i limiti dell'intervento del diritto*, Torino, 11: «Il postulato proprio dell'Illuminismo e poi del Liberalismo, quindi delle nostre democrazie pluraliste, spinge verso l'idea che il legislatore non debba utilizzare il diritto come uno strumento di rafforzamento della morale. Diritto e morale debbono restare sistemi deontici separati. Ma l'esame di qualsiasi legislazione, come di qualsiasi intervento giurisprudenziale nel campo delle biotecnologie, evidenzia con grande frequenza la 'confusione' fra scelta morale e scelta giuridica, di modo che l'approvazione o la condanna etica di una determinata applicazione scientifica si traduce in condizione necessaria e a volte sufficiente per la sua liceità o illiceità, per il permesso o il divieto». Egualmente, C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2016, 9: «Il diritto penale è certo il settore dell'ordinamento giuridico in cui è più visibile la commistione di molti precetti e regole di funzionamento con gli analoghi principi morali (o *tout court* religiosi) ai quali si ispira la vita della comunità. Ma le coincidenze, le intersezioni – e gli stessi indubbi rapporti di derivazione dei più diffusi precetti penali da preesistenti principi e norme morali – non autorizzano comunque a configurare il diritto penale come proiezione di esigenze, sia pur “minimale”, dell'etica sociale o religiosa». In piena sintonia, la più ampia riflessione formulata da LUHMANN, *Rechtssoziologie*, Wiesbaden, 2008, 223: «Die Trennung von Recht und Moral wird zur Bedingung von Freiheit». In tema, vedasi anche FIANDACA, *Punire la semplice immoralità? Un vecchio interrogativo che tende a riproporsi*, in *Laicità, valori e diritto penale*, a cura di Cadoppi, Milano, 2010, 207-232.

⁵⁵La massima e più ampia espressione di tale giudizio è contenuta in FEINBERG, *Harm to self. The moral*

sfera più recondita dell'identità e dell'intimità dell'uomo, posta in risalto attraverso la valorizzazione della sua dignità e del suo diritto di autodeterminazione, rende ormai intollerabili le intransigenze esercitate dal paternalismo giuridico⁵⁶, non potendosi accettare che il connotato di presunta immoralità isolatamente considerato possa di per sé solo rivelarsi «sufficiente a giustificare la concezione di leggi penali e la punizione delle persone che (inescusabilmente) le violano»⁵⁷.

Tali capitali moniti stimolano una preventiva replica a un quesito di grande

limits of the Criminal law, New York, 1986, 14: «If a person wishes to end his own life (say) and the interests of no other persons will be directly affected for the worse thereby, he is entitled to do so, and the law may not interfere. It is his life, after all, and no one else's, and his choice alone should determine its fate».

⁵⁶Fra le monografie dedicate principalmente o in via incidentale alla filosofia paternalista, si considerino *ex multis* DWORKIN, *Life's dominion. An argument about abortion, euthanasia and individual freedom*, New York, 1993, cap. 7, in particolare 192-193; TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bologna, 2008, in particolare il cap. II («Tutela dell'individuo da se stesso?») e le considerazioni conclusive; SERRAINO, *Premesse a uno studio sulle questioni di fine vita nel diritto penale. Una riflessione a partire dal liberalismo di Joel Feinberg*, Torino, 2010, in particolare i capp. I e II; MANIACI, *Contro il paternalismo giuridico*, Torino, 2012.

Fra i contributi, FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini-Paliero, Milano, 2006, I, 283 ss; CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, a cura di Fiandaca-Francolini, Torino, 2008, 83-124, il quale addita gli artt. 5 c.c. e 579-580 c.p. quali «esempi di norme a sospetta base paternalistica» (p. 101); VON HIRSCH, *Direct Paternalism: Punishing the Perpetrators of Self-Harm*, in *Intellectum*, 5/2008, 7-25; PULITANÒ, *Paternalismo penale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, I, 489 ss.; SPENA, *Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1209 ss.; TORDINI CAGLI, *Tutela dei soggetti vulnerabili e tutela dell'autodeterminazione: una sintesi possibile? (A margine del caso Cappato)*, in *questa Rivista*, 2019, 2. Di un paternalismo «debole», «soft», «compatibile con un diritto penale di orientamento liberal-democratico» parla in particolare CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 14 marzo 2019, 10-11, in accordo con una distinzione già elaborata da Feinberg. Tuttavia, la possibilità di condividere un'accezione «moderata» di paternalismo dipende inevitabilmente dalla definizione di paternalismo che si intenda adottare: qualora quest'ultimo contempli l'intervento della sanzione penale anche nelle ipotesi, come appena osservato, in cui il terzo non soffra alcuna conseguenza lesiva derivante dalla condotta dell'agente, logicamente inconcepibile risulta una soluzione intermedia tra l'adesione o il rifiuto del paternalismo medesimo. Non a caso, ROMANO, *Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, a cura di Cadoppi, Milano, 2010, 143 ss. titola il secondo paragrafo del proprio contributo «*Harm to Self*: la nozione di legge paternalistica e la distinzione tra paternalismo *soft* (che in realtà non sarebbe paternalismo) e paternalismo *hard* [...]».

⁵⁷Liberamente tradotto da HUSAK, *Sobrecriminalización. Los límites del Derecho penal*, trad. spagnola a cura di Lorca Ferreccio, Madrid, 2013, 293, ove il riferimento è al pensiero espresso da MOORE, *Placing Blame*, Oxford, 1997.

momento: postulare un intervento meno invasivo da parte del legislatore, porre alcuni argini all'azione del diritto penale rispetto al campo del fine vita equivale ad affermare l'esistenza di una "zona franca", di uno "spazio libero dal diritto" (*rechtsfreier Raum*) in cui collocare simili problematiche? La risposta che ci si sente di formulare ha carattere negativo alla luce di molteplici considerazioni. Ogniqualevolta si dibatta intorno alla tutela del bene vita, l'intervento del diritto penale appare quantomai necessario rispetto a determinate forme di offesa ad essa dirette: si pensi all'istigazione al suicidio, condotta la quale, costituendo un condizionamento esterno rispetto a una volontà di morire originariamente più flebile o prima di allora orientata alla permanenza di vita, giustifica senza ombra di dubbio una risposta penale insuscettibile di soppressione. Più ampiamente, l'irrinunciabilità dello strumento penale si deve alla capitale importanza del bene in gioco quale "presupposto" per il godimento di tutti gli altri⁵⁸: in caso contrario, l'idea di una radicale "ritirata" del diritto penale dal terreno del fine vita non solo aprirebbe il campo ad una sconfinata discrezionalità nella selezione dei casi meritevoli d'accesso a soluzioni terminali, ma al tempo stesso abbatterebbe il principale strumento di difesa rispetto a quelle forme di abusi su cui i giudici costituzionali, come più volte ricordato, hanno posto l'accento. In tal senso, abbracciare un radicale individualismo può comportare pericoli assai simili se non identici rispetto a quelli derivanti dalla fedeltà a uno statalismo estremo, giacché l'eccessivo liberalismo, così come un esasperato autoritarismo, possono determinare il comune risultato di distorcere la reale volontà dell'individuo.

⁵⁸Così, per esempio, Corte cost. n. 26 del 1979, ove il diritto alla vita è definito quale «premessa naturale di qualsiasi altra situazione giuridica soggettiva giuridicamente protetta». In dottrina, vedasi SGREGGIA, *Eutanasia*, in *Trattato di Diritto e Bioetica*, a cura di Cagnazzo, Napoli, 2017, 626: «La vita umana è la condizione di ogni ulteriore valore, pertanto non è un bene disponibile per altri, non è qualcosa di cui si possa disporre, ma è il presupposto per poter disporre di noi stessi». Senonché l'enunciato, in astratto rispondente a una constatazione lapalissiana (l'essere "in vita" è, chiaramente, l'indefettibile premessa di natura biologica per la realizzazione della persona quale titolare di diritti e doveri), non può tuttavia non essere rapportato alla singola esistenza considerata, giacché il soggetto fisicamente e/o mentalmente prostrato al punto da dover sopportare un dolore percepito come intollerabile non può dirsi nella condizione di poter beneficiare appieno dei diritti medesimi: rapportando il presente rilievo ai più noti casi giurisprudenziali, i pazienti tetraplegici o in stato vegetativo non possono offrire le proprie prestazioni lavorative e così concorrere - oltre che alla propria realizzazione personale - «al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4 Cost.); parimenti, gli stessi soggetti si trovano impossibilitati a contribuire allo «sviluppo della cultura e [alla] ricerca scientifica e tecnica» (art. 9 Cost.), così come a onorare i doveri e a godere dei diritti correlati alla costituzione di un nucleo familiare (art. 30 Cost.).

Pertanto, ridimensionando l'interrogativo poc'anzi proposto, pare maggiormente opportuno che un diritto penale progredito metta in discussione il carattere di assoluta indisponibilità del bene vita, considerando i principi costituzionali posti in bilanciamento con essa e con ciò confrontandosi con le ipotesi in cui il ricorso alla sanzione penale non risulti giustificato. La presente proposta, peraltro, guarda a un tentativo di ragionevole conciliazione fra gli innumerevoli interessi e voci tradizionalmente intervenienti nel dibattito: da un lato, i più strenui ed inamovibili oppositori dell'eutanasia, i quali non potranno accusare lo Stato di aver abdicato a qualunque forma di tutela della vita; dall'altro, gli esecutori della volontà del sofferente, i quali, grazie a una parziale depenalizzazione, potranno sentirsi al riparo dalle minacce sanzionatorie delle vetuste norme penali attualmente in vigore.

Ulteriori, stimolanti riflessioni di parte generale possono essere svolte in relazione alle finalità tradizionalmente assolte dalla sanzione penale, valutando se quest'ultima possa dirsi in qualche misura motivata dalla condotta di chi, nel rispetto delle risoluzioni del richiedente, abbia determinato la morte di un individuo.

In un'ottica strettamente retributiva, occorre domandarsi se la pena possa considerarsi la naturale conseguenza di una condotta eutanassica compiuta su richiesta dell'afflitto; la risposta potrebbe rivelarsi affermativa nella sola ipotesi in cui il diritto penale dovesse mostrarsi cieco agli sviluppi del dibattito in tema di dignità ed autodeterminazione, continuando ad intervenire indiscriminatamente su impulso di una morale retrograda e liberticida⁵⁹. Sul versante della general-prevenzione, il quesito riguarda invece la necessità di lanciare un monito ai consociati circa il presunto disvalore di simili contegni, intimidendo possibili emuli (prevenzione negativa) o stimolando la coscienza collettiva, in senso pedagogico, al rispetto del bene vita (prevenzione positiva). Un intervento stimolato da tale scopo, pienamente comprensibile quando si tratti di scongiurare pratiche lesive delle reali intenzioni del malato nonché forme di eutanasia clandestina, non appare invece giustificato nel caso in cui consegua al rispetto dei principi costituzionali da ultimo valorizzati nel corso del caso Cappato, i quali trasmettono piuttosto l'immagine di uno Stato che, con grande equilibrio e capacità di mediazione fra le voci intervenienti al

⁵⁹HUSAK, cit., 295, laddove si esplicita laconicamente la stretta connessione fra i dettami del moralismo giuridico e la volontà di realizzare le finalità proprie della giustizia retributiva.

dibattito, continua a combattere risoluzioni terminali avventate e/o infondate ma al tempo stesso garantisce un margine di autodeterminazione subordinato al rispetto dei valori posti in bilanciamento con il bene vita. Infine, secondo una prospettiva special-preventiva, vale interrogarsi se il diritto penale debba richiamare l'agente all'importanza della vita stessa, rieducandolo alla sua importanza. Un rilievo decisivo ai fini di una replica consiste nella valutazione delle premesse alle più note vicende giudiziarie inerenti condotte di aiuto al suicidio od omicidio del consenziente, giacché proprio gli atti processuali segnalano l'assenza, in capo ai familiari del malato, di quel cinismo su cui si impernia uno fra i più coriacei argomenti addotti dagli oppositori d'area cattolica (questi ultimi convinti che i sostenitori delle pratiche eutanasiche desidererebbero tramite esse liberarsi di un paziente necessitante assistenza continua e terapie particolarmente costose⁶⁰). Ebbene, i casi Riccio e Cappato dimostrano al contrario l'iniziale resistenza manifestata dai familiari dei degenti rispetto alla risoluzione dei propri congiunti, giungendo a condividerla soltanto a seguito di lunga meditazione e soprattutto in presenza di adeguate rassicurazioni provenienti dal personale sanitario coinvolto: mentre Mina Welby, contrariamente alla volontà espressa dal marito Piergiorgio, domandò l'intervento medico a seguito della crisi respiratoria del 14 luglio 1997 che da quel momento impose l'ausilio di un ventilatore polmonare (non riuscendo, in principio, a rassegnarsi alla morte del consorte)⁶¹, la madre e la fidanzata di Fabiano Antoniani avevano originariamente tentato di «dissuaderlo dal suo proposito»⁶². Pertanto, procedimenti come quelli richiamati evidenziano semmai un profondo rispetto del bene vita sia da parte degli affetti dell'infermo che da quella dei medici coinvolti, i quali, lungi dal compiere un omicidio tradizionalmente inteso e manifestare disdegno rispetto all'esistenza umana, assecondano un desiderio di morte nella sola eventualità in cui il richiedente patisca gravissimi scompensi.

Il complesso di riflessioni fin qui operate contribuisce a far maturare il convincimento secondo cui la pena, qualunque sia la finalità che ad essa si

⁶⁰Esemplare è in tal senso l'enciclica *Evangelium Vitae* (1995), nella quale Giovanni Paolo II, qualificando l'eutanasia come «una grave violazione della Legge di Dio, in quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una persona umana», la giudicò come «uno dei sintomi più allarmanti della “cultura della morte”, che avanza soprattutto nelle società del benessere, caratterizzate da una mentalità efficientistica che fa apparire troppo oneroso e insopportabile il numero crescente delle persone anziane e debilitate».

⁶¹G.U.P. Roma, sentenza del 17 ottobre 2007, n. 2049, 5.

⁶²Corte cost., ordinanza 16 dicembre 2018, n. 207, § 1.

intenda connettere, costituisca un fardello ulteriore rispetto all'angoscia derivante da simili, meditate condotte: in questi termini, tale sanzione appare non solo “ingiusta”, ma soprattutto “non necessaria”, “inutile”, poiché ineffettiva rispetto alle finalità rieducative connesse ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale⁶³. Da ciò consegue l'avvertita necessità di un diritto penale che tanga esclusivamente le offese dirette a un soggetto la cui volontà a morire non risulti piena ed autentica, rifiutando al contempo di valicare tali intenti nella prospettiva di un complessivo controllo sociale.

Tutto quanto finora considerato intende mostrarsi coerente con i dettami di un diritto penale “minimo”, della “stretta necessità” (*nullum crimen, nulla poena sine necessitate*), il cui intervento non sia necessariamente mirato a colpire qualunque forma di aggressione al medesimo bene giuridico: si evoca così la sua natura intenzionalmente “lacunosa”, “frammentaria”, mutuando in tal senso la nota espressione di Karl Binding e il suo invito al «legislatore [ad] “arrotondare” gli ambiti di disciplina penale secondo criteri di giustizia sostanziale»⁶⁴. Simili conclusioni, d'altronde, sono incentivate dagli effetti notoriamente desocializzanti della sanzione penale, valutazione che contribuisce ad auspicarne l'intervento nei soli casi in cui si riveli indispensabile per la libertà, la sicurezza nonché la pacifica convivenza dei consociati.

Si ritiene così di esprimere forti perplessità quanto all'intervento penale rispetto a ipotesi in cui specifici trattamenti di fine vita, indipendentemente dalle più diffuse classificazioni elaborate (distinguendosi fra “suicidio assistito” ed “eutanasia”, così come fra condotte eutanasiche “attive dirette” o “indirette”), non determinino abusi nei confronti del richiedente né cagionino un pregiudizio a terzi. In questi casi, la risposta sanzionatoria appare del tutto ingiustificata, giacché, come osservato dalla Consulta nel caso Cappato in relazione all'art. 580 c.p. (con considerazioni estensibili all'art. 579 c.p.), la *ratio* di tutela che ancor oggi giustifica l'incriminazione dell'aiuto al suicidio nel nostro ordinamento – ossia la salvaguardia dei soggetti maggiormente fragili – non attecchisce⁶⁵. Una forma di cooperazione volta a indurre la morte di un

⁶³Sui criteri del “giusto” e dell’“utile” per la legittimazione al ricorso alla pena, vedasi SORTIS, *I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell'Unione europea dopo Lisbona*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 1, 112. In terra spagnola, il principio di utilità dell'intervento penale quale fondamentale limite allo *ius puniendi* in uno Stato di diritto è incisivamente affermato in MIR PUIG, *Derecho penal. Parte general*^o, Barcellona, 2016, 127.

⁶⁴VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 59.

⁶⁵In tal senso, ben prima delle riflessioni svolte dalla Consulta nel caso Cappato nonché delle vicende

uomo, se compiuta nel rispetto della volontà di quest'ultimo, non può essere qualificata come un attacco grave ed indiscriminato alla vita, poiché, come osserva Ferrajoli, «ningún bien justifica su protección penal si su valor no es mayor al de los bienes que resultan negados mediante las penas»⁶⁶. Persistendo nella repressione penale di qualsivoglia intervento che incida sull'altrui risoluzione a concludere la propria esistenza, l'art. 579 rinnegherebbe la propria finalità di tutela individuale optando per il proseguimento di una politica criminale fedele ad una soluzione unitaria e collettiva, quest'ultima inadeguata ai tempi, alla valorizzazione della volontà del singolo e perciò intollerabilmente lesiva del diritto di autodeterminazione⁶⁷.

Welby ed Englaro, è d'uopo richiamare la posizione assunta in dottrina da CANESTRARI, *Le diverse tipologie di eutanasia: una legislazione possibile*, in *I reati contro la persona. I. I reati contro la vita e l'incolumità individuale*, a cura di Canestrari, Torino, 2006, 140-143: nell'ambito di una proposta di riforma riguardante il fenomeno eutanasi complessivamente considerato ed operando uno specifico riferimento all'eutanasia "attiva consensuale", l'Autore ritenne di evidenziare due rischi connessi ad una sua legalizzazione, consistenti nell'«indebolimento dell'impegno a fornire un'adeguata assistenza sanitaria ai morenti, cioè tutte le cure palliative praticabili, nonché diagnosi e terapie psicologiche o psichiatriche» e nell'«eventualità che le scelte dei soggetti più deboli (portatori di *handicap*, anziani, poveri) possano essere influenzate con pressioni coercitive da parte dei familiari o della società, al fine di liberarsi dei costi economici ed umani degli infermi». Senonché entrambi gli argomenti si prestano a repliche: in primo luogo, non si comprende perché all'introduzione di nuove modalità eutanasiche dovrebbe conseguire il succitato indebolimento assistenziale, dato che una relazione di cura fondata sul principio del consenso informato consente al paziente di soppesare tutte le possibili strade percorribili in relazione alla specifica patologia sofferta; se il presente timore dovesse invece concernere la professionalità del personale sanitario, non vi è ragione per pensare che un medico o un suo collaboratore possa suggestionare un paziente a ricorrere a drastiche soluzioni terminali per le quali non avrebbe altrimenti optato. Per quanto attiene il secondo pericolo, l'esperienza maturata a seguito delle più note vicende giudiziarie debitamente richiamate (riguardanti soggetti indubbiamente qualificabili "deboli" per persistenza dello stato di prostrazione e debilitazione patito) attesta piuttosto l'assenza di pressioni coercitive da parte dei rispettivi familiari. Anche se, più specificatamente, la presente preoccupazione dovesse inerire i soli degenti meno abbienti (restringendosi così il cerchio ad un concetto di "debolezza" economica), la partita dovrebbe piuttosto giocarsi sul piano del *wellfare* sanitario, provvedendo contestualmente all'esclusione - nell'ambito della procedura finora ipotizzata - delle richieste provenienti da pazienti che gli esperti coinvolti ritengano non essere animati da un'autentica e persistente volontà di morire. Non pare infatti accettabile che la mancata introduzione e la conseguente impossibilità di accedere ad uno specifico trattamento di fine vita - con danno per l'intera collettività - possa essere giustificata dall'incapacità di uno Stato di sostenere una minoranza più fragile.

⁶⁶FERRAJOLI, *Derecho penal mínimo y bienes jurídicos fundamentales*, in *Revista de la Asociación de Ciencias penales de Costa Rica*, 1992, 5.

⁶⁷Pare evidente come la repressione penale delle pratiche eutanasiche stimoli il dibattito sul bene giuridico effettivamente tutelato da tali norme. Sul confronto fra teorie moniste (convinte assertrici della centralità della volontà dell'individuo) e dualiste (che al contrario affiancano agli interessi del singolo la pari rilevanza del bene vita di per sé solo considerato), vedasi DA COSTA ANDRADE, *Consentimento e acordo em direito penal: contributo para a fundamentação de um paradigma dualista*, Coimbra, 1990.

5. *Attese e delusioni lungo il calvario delle iniziative parlamentari abbandonate.* Il rammarico per aver perso una grande occasione è acuito dalla perenne inconcludenza dei progetti di legge ad oggi avanzati, figlia di un contegno generalizzato rispetto cui pare opportuno spendere alcune parole prima di procedere al vaglio della proposta di legge recentemente approvata alla Camera in data 10 marzo 2022⁶⁸.

Con riferimento ai primi anni del nuovo millennio, l'attività parlamentare dedicata al tema del fine vita ha anzitutto comunicato l'inconfutabile impressione di interventi giustificati non già da uno spontaneo e maturo interesse verso una risistemazione organica della materia, quanto dall'inaccettabile intento di ostacolare l'attuazione di statuizioni rese in sede giurisprudenziale. Si allude ovviamente alle tensioni scaturite dalla nota pronuncia della Suprema Corte che, al termine di un'estenuante battaglia giudiziaria, riconobbe a Beppino Englaro - nelle vesti di tutore della figlia Eluana - la facoltà di disattivare il trattamento artificiale che la manteneva in vita⁶⁹; in quell'occasione, le due Camere del Parlamento reagirono sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, reputando la sentenza della Corte di cassazione - e con essa il successivo decreto della Corte d'Appello di Milano adeguatosi ai principi ivi contenuti⁷⁰ - un atto sostanzialmente legislativo⁷¹. Con ordinanza dell'8 ottobre 2008, la Corte costituzionale

⁶⁸Il riferimento è alla proposta di legge C. 3101 (Trizzino) recante "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita", presentata alla Camera il 21 maggio 2021 e da essa approvata in testo unificato (C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-A). Il testo è disponibile all'indirizzo *Internet*: www.documenti.camera.it.

⁶⁹Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748.

⁷⁰App. Milano, Sez. I civ., 9 luglio 2008. Il presente, articolato decreto è stato annotato, *ex multis*, da CASABURI, *Autodeterminazione del paziente, terapie e trattamenti sanitari «salvavita»*, in *Foro it.*, 2009, I, cc. 36-49. Nella stessa Rivista, si segnala inoltre il commento operato da MAZZARELLA, *Appunti storico-giuridici in margine a due recenti pronunce sul diritto alla vita*, in *Foro it.*, 2009, I, cc. 786-789: «[...] il potere giudiziario conferma la sua vocazione ontologica a regolare il sociale, sì da concorrere, insieme con gli altri corifei dell'ordinamento (scienza giuridica, pratici, notai, avvocati), alla trasformazione del diritto [...]. Il processo argomentativo attraverso il quale, in difetto di un testo legislativo, la Corte di cassazione e la corte milanese sono approdate, districandosi tra «diritto alla vita» e «libertà di autodeterminazione», «stato vegetativo» e «trattamento terapeutico», alla soluzione di un problema ripetutamente sollevato dalla comunità, ed altrettanto ripetutamente misconosciuto dal legislatore, rilancia l'idea dell'interpretazione come lettura ragionevole di un ordine, di un'epoca, di un contesto».

⁷¹Per una ricognizione della vicenda, si rimanda a ROMBOLI, *Il conflitto tra poteri dello Stato sulla vicenda E.: un caso di evidente inammissibilità*, in *Foro it.*, 2009, I, cc. 49-55. Particolarmente critico rispetto alla presa di posizione adottata dall'allora Governo Berlusconi fu MAZZARELLA, cit., c. 789, secondo cui il

dichiarò inammissibili entrambi i ricorsi, osservando come, lungi dal potersi ravvisare un effettivo superamento dei limiti propri della funzione giurisdizionale, la prospettazione offerta dai due rami rappresentasse in realtà «un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato», ipotesi quest'ultima in cui il conflitto stesso finirebbe per essere «trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici»⁷². Il tutore della giovane, pur avendo intimato alla Regione Lombardia l'indicazione della struttura del servizio sanitario regionale presso cui procedere alla sospensione dei trattamenti nei termini stabiliti dal succitato decreto, ricevette una risposta contraria con apposita nota dell'allora Direttore generale della Sanità, nella quale si affermò che una simile condotta avrebbe comportato per il personale medico incaricato una palese violazione dei propri obblighi professionali e di servizio; adita la giustizia amministrativa, il TAR Lombardia annullò la nota medesima con sentenza del 26 gennaio 2009⁷³. Percepita la dichiarata ostilità dell'allora Giunta Formigoni, Beppino Englaro prelevò la figlia dalla casa di cura di Lecco affinché fosse trasferita presso la Struttura “La Quiete” di Udine, ultima tappa della travagliata esistenza della giovane. Le battute conclusive della vicenda furono segnate da un tardivo quanto pretestuoso impegno legislativo da parte del Governo, manifestato prima con la redazione di un decreto-legge approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri (ma che l'allora Presidente Giorgio Napolitano si rifiutò di firmare) e, in secondo luogo, con il tentativo di far approvare dal Parlamento un disegno di legge in materia di alimentazione

modus operandi della Suprema Corte e della Corte d'Appello di Milano non poteva «reputarsi grave né sovversivo; è grave, viceversa, che il potere politico denunci l'espropriazione di un potere, quello di produrre norme, che esso ritiene di esercitare in via esclusiva; che le camere del parlamento sollevino un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale; che un ministro emetta un atto di indirizzo per vietare comportamenti autorizzati dal potere giudiziario; che una classe politica continui a ritenere, come usava nel settecento, che quello del giudice sia un «sillogismo perfetto» e che quando il magistrato «sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza»». In questi termini, risultava assai difficile non empatizzare con magistrati eccezionalmente chiamati a sopperire a profondissime lacune ordinamentali, soprattutto in relazione ad un esecutivo il quale, non pago di continuare a tacere in tema di diritti fondamentali, si era inoltre inopportuno frapposto all'esecuzione di decisioni giudiziarie definitive.

⁷²Corte cost., ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334. «[...] entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler sindacare *errores in iudicando*, in realtà avanzano molteplici critiche al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o a come lo ha interpretato».

⁷³Avverso tale pronuncia, la Regione Lombardia propose appello di fronte al Consiglio di Stato, poi respinto con sentenza n. 4460 del 2014. Il provvedimento è disponibile all'indirizzo *Internet: www.biodiritto.org*.

e idratazione dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, vanificato tuttavia dall'intervento della morte di Eluana Englaro proprio durante il dibattito assembleare (9 febbraio 2009). Com'è noto, la fretta e l'apparente sensibilità manifestata in tale frangente svanirono rapidamente, dovendosi attendere il 2017 per una legge che, regolamentando l'istituto delle disposizioni anticipate di trattamento, attuasse il disposto dell'art. 32 Cost. e i dettami della giurisprudenza di legittimità.

Lo snodo successivo è stato rappresentato dalla già richiamata ordinanza n. 207/2018 redatta dalla Consulta: opportunamente definita dalla dottrina come un'inedita ordinanza ad incostituzionalità "differita"⁷⁴, essa ravvisava profili di illegittimità costituzionale in seno all'art. 580 c.p., auspicando tuttavia che una simile, preannunciata declaratoria fosse scongiurata da un previo intervento legislativo⁷⁵. Com'è stato opportunamente esplicitato⁷⁶, l'attività di novellazione così stimolata poteva essere intrapresa percorrendo due differenti linee ispiratrici: la prima, a supporto di un intervento limitato al dettato dell'art. 580

⁷⁴Così BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione giustizia*, 19 novembre 2018; CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in *Dir. pen. cont.*, 3 dicembre 2018; RISCATO, *L'incostituzionalità "differita" dell'aiuto al suicidio nell'era della laicità bipolare. Riflessioni a margine del caso Cappato*, in *DisCrimen*, 11 marzo 2019; SESSA, *Fondamenti e limiti del divieto di aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nell'ordinanza della Consulta n. 207/2018*, in *Dir. pen. cont.*, 6 maggio 2019.

Ex adverso, non è mancato chi ha definito la soluzione della Corte "pilatesca", criticando la «fervida fantasia con cui il giudice costituzionale sforna a getto continuo nuovi tipi di decisione ovvero fa originali utilizzi di tipi noti e collaudati»: il riferimento è a RUGGERI, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato)*, in *Consulta on line*, 26 ottobre 2018, fasc. III 2018, 568-570. Ampie considerazioni sulla tecnica decisoria inaugurata dalla Consulta sono state espresse da AA.VV., *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, a cura di D'Alessandro-Di Giovine, Torino, 2020.

⁷⁵In tal senso, valgano su tutte le considerazioni svolte da VIGANÒ, *Prefazione*, in *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, a cura di Marini-Cupelli, Napoli, 2019, XVI: senza entrare nel merito della discussione, il giudice costituzionale riteneva non «inopportuno sottolineare ciò che già emerge, in maniera evidente, dall'intera trama dell'ordinanza: la volontà, cioè, della Corte di porsi quale soggetto dialogante con le altre istituzioni – prime fra tutte quelle direttamente rappresentative della volontà popolare – oltre che con la stessa società civile, e in particolare con coloro che vivono quotidianamente, 'sul campo', il rapporto con i malati e i morenti. Nella difficile e faticosa ricerca di soluzioni condivise, che – nel rispetto dei valori in cui ciascuno si riconosce, in una società per vocazione plurale – si sforzino di individuare un punto di equilibrio sostenibile tra tutte le istanze di tutela dei diritti delle persone, e dei loro bisogni reali, delle quali in definitiva si discute» (p. XVII).

⁷⁶CUPELLI, *Il cammino parlamentare di riforma dell'aiuto al suicidio. Spunti e prospettive del caso Cappato, fra Corte costituzionale e ritrosia legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 19 aprile 2019, 1.

c.p.; la seconda, di più ampio respiro, a sostegno di un'apertura a pratiche di eutanasia “attiva diretta”, considerato il succitato inciso dell'ordinanza medesima in cui la Corte valutava la possibilità per il Parlamento di regolamentare finanche la «somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte»⁷⁷.

Tuttavia, invece di assistere al perseguimento di un obiettivo unitario, si è constatato un confuso susseguirsi di proposte fra loro disarmoniche, inconciliabili per diversità di intenti e prive di un sostegno *bipartisan* che lasciasse anche solo presagire un esito positivo delle stesse. Già in epoca precedente al pronunciamento della Consulta, un primo progetto di legge di iniziativa popolare era stato presentato alla Camera dei Deputati in data 13 settembre 2013, scontando tuttavia evidenti limiti non solo rispetto alle ben più ricche e stimolanti indicazioni offerte dai giudici costituzionali ma anche a quelle recate dall'intervenuta legge n. 219 del 2017⁷⁸; diversamente, a seguito dell'ordinanza si registravano ben quattro proposte: C. 1586 (Ceconi)⁷⁹, C. 1655 (Rostan e altri)⁸⁰, C. 1875 (Sarli e altri)⁸¹ e C. 1888 (Alessandro Pagano e altri)⁸². Parallelamente, numerosi disegni di legge venivano presentati al Senato della Repubblica, la cui diversità di intenti, impedendo una compiuta sintesi dei medesimi, impone in questa sede una personale selezione e il congiunto rimando alle banche dati dello specifico ramo parlamentare: il primo, in data 25 ottobre 2018, per iniziativa parlamentare del senatore Tommaso Cerno, recante “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia” (S. 900)⁸³; il secondo, in data 30 ottobre 2018, per iniziativa del senatore Matteo Mantero,

⁷⁷Corte cost., ordinanza 16 novembre 2018, n. 207, cit., § 10 del *Considerato in diritto*.

⁷⁸Il riferimento è al progetto di legge A.C. 2 “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia”, consultabile all'indirizzo *Internet: www.camera.it*.

⁷⁹Presentata l'11 febbraio 2019, recante “Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia”. Consultabile all'indirizzo *Internet: www.camera.it*. A commento di questa specifica proposta, si consideri CUPELLI, ult. cit..

⁸⁰Presentata il 7 marzo 2019, recante “Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti di eutanasia”. Consultabile all'indirizzo *Internet: www.camera.it*.

⁸¹Presentata il 30 maggio 2019, recante “Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasiaco”. Consultabile all'indirizzo *Internet: www.camera.it*.

⁸²Presentata il 5 giugno 2019, recante “Modifiche all'articolo 580 del codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione delle cure palliative”. Consultabile all'indirizzo *Internet: www.camera.it*.

⁸³Consultabile all'indirizzo *Internet: www.senato.it*.

recante “Disposizioni in materia di eutanasia” (S. 912)⁸⁴; ancora, in data 29 novembre 2018, si segnala il disegno presentato dal senatore Andrea Marcucci, recante “Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale” (S. 966)⁸⁵; infine, in data 7 agosto 2019 e 17 settembre 2019, vanno ricordati quelli rispettivamente avanzati dalle senatrici Paola Binetti e Monica Cirinnà, recanti “Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative” (S. 1464) e “Modifiche all'articolo 580 del codice penale e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di aiuto medico a morire e tutela della dignità nella fase finale della vita” (S. 1494)⁸⁶.

Il fallimento di tutte le iniziative così menzionate e, conseguentemente, il mancato rispetto del termine concesso dalla Corte costituzionale per una novellazione della disciplina d'epoca fascista si è tradotto nella sentenza n. 242 del 22 novembre 2019, la quale, ripercorrendo quasi integralmente le motivazioni a sostegno della precedente ordinanza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità dell'aiuto al suicidio reso secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della l. 22 dicembre 2017, n. 219 nei confronti di soggetti versanti in condizioni cliniche equiparabili a quelle di Fabiano Antoniani: dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, rilievo di una patologia irreversibile, derivazione da essa di sofferenze fisiche o psicologiche reputate dal paziente intollerabili, conservazione della capacità di assumere decisioni libere e consapevoli. A riprova della condizione di stasi parlamentare finora riferita e del fermento da essa suscitato, un nutrito numero di testate giornalistiche aveva riportato nelle settimane precedenti alla pronuncia la notizia – poi fermamente smentita con comunicato della Presidenza della Repubblica⁸⁷ – secondo cui il Presidente Sergio Mattarella e il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, raccogliendo le istanze dei capigruppo, avrebbero contattato telefonicamente il Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi sollecitando un ulteriore rinvio della sentenza. Tale prospettiva, poi non concretizzatasi, avrebbe

⁸⁴Consultabile all'indirizzo *Internet*: www.senato.it.

⁸⁵Consultabile all'indirizzo *Internet*: www.senato.it. In proposito, vedasi anche l'analisi proposta da BISCEGLIA, *Un possibile principio di risposta legislativa alle domande concernenti la dignità nella fase finale della vita*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2019.

⁸⁶Consultabili all'indirizzo *Internet*: www.senato.it.

⁸⁷Disponibile all'indirizzo *Internet*: www.quirinale.it.

indubitabilmente delegittimato l'operato del giudice delle leggi, compromettendo l'autorevolezza della Corte e la sua capacità d'intervento rispetto all'inazione legislativa.

5.1. *La Proposta di legge Trizzino: un passo indietro (o, quantomeno, uno stallone) rispetto agli obiettivi del quesito referendario.* In attesa della sua discussione al Senato, la proposta di legge *Trizzino* - approvata a seguito della sua unificazione con alcune iniziative precedentemente promosse da altri deputati (C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-A) - merita un'attenta ed analitica valutazione, ponendo in rilievo i profili reputati apprezzabili ma al tempo stesso denunciando la chiara diversità di intenti rispetto all'oggetto del quesito referendario finora esaminato.

Proprio questa discordanza si coglie già dalla lettura dell'art. 2 (*Definizione*), in base a cui la "morte volontaria medicalmente assistita" viene definita come «il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole»: pare infatti evidente come la necessaria determinazione del decesso mediante un "atto autonomo" limiti la portata applicativa della proposta di legge alle sole ipotesi di suicidio assistito penalmente rilevanti ex art. 580 c.p., escludendo pertanto le condotte rientranti nella fattispecie di omicidio del consenziente. In questi termini - e ciò si potrà meglio constatare procedendo ad un esame del lessico e dei requisiti fatti propri dal legislatore italiano - il testo aderisce fedelmente alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale nel caso Cappato/Antoniani, escludendo dal suo raggio d'azione le dinamiche in cui l'iniezione o la somministrazione del farmaco letale avvenga per mano del terzo. Pare scontato ribadire come, nonostante la stessa Consulta non avesse espresso alcun veto circa l'identità dell'esecutore finale, i deputati promotori abbiano optato per una soluzione tale da perpetuare ingiustificabili discriminazioni, distinguendo fra pazienti pur afflitti da identiche sofferenze ma in possesso o meno di quelle abilità motorie imprescindibili per un'autonoma assunzione del medicamento.

Positivo è comunque il riferimento alla necessità che la morte volontaria medicalmente assistita si realizzi «con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5», presupposto il quale, imponendo il rispetto di un rigoroso *iter* procedurale,

mira a garantire un'uniforme applicazione della normativa in tutta la Penisola. Quanto alle condizioni necessarie per la formulazione di una richiesta di morte volontaria medicalmente assistita (art. 3), il testo propone il raggiungimento della maggiore età, la «capacità di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli» (locuzione con cui i proponenti “saldano” un concetto noto al Diritto penale con uno dei requisiti imposti dalla Consulta nel caso Cappato/Antoniani per la liceità di alcune condotte di aiuto al suicidio), l'aver ricevuto adeguate informazioni e rifiutato un percorso di cure palliative volte ad alleviare il proprio stato di sofferenza. Tale ultima indicazione costituisce una pacifica applicazione dell'art. 32, comma 2 Cost. e dei principi fondanti la l. 22 dicembre 2017, n. 219, considerato che le cure palliative, pur dovendo rappresentare una soluzione accessibile ad ogni paziente, non possano costituire un presupposto indefettibile attraverso il quale transitare per poter accedere al *quid pluris* rappresentato da una procedura di aiuto medico a morire. Ciò trova eco anche nella nota sentenza del *Bundesverfassungsgericht* in tema di aiuto al suicidio prestato in forma commerciale (2 BvR 2347/15), laddove, pur auspicandosi un'effettiva implementazione della rete di cure palliative su tutto il territorio nazionale, si osservava come le stesse non possano in alcun modo compensare o rimpiazzare le domande di agevolazione al suicidio provenienti da individui fermamente risolti a porre fine ai propri tormenti⁸⁸.

⁸⁸In seno alla vasta dottrina interessata alla pronuncia, si rimanda a CANESTRARI, CAPRONI, *Suicidio e aiuto al suicidio: diritto e psicoanalisi in dialogo*, in *DisCrimen*, 27 gennaio 2021, in particolare il § 3; COLAIANNI, *L'aiuto al suicidio tra Corte costituzionale 242/2019 e BundesVerfassungsGericht 26 febbraio 2020*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, n. 6; LAZZERI, *La Corte costituzionale tedesca dichiara illegittimo il divieto penale di aiuto al suicidio prestato in forma “commerciale”*, in *Sistema Penale*, 28 febbraio 2020; MAGRO, *Il suicidio assistito tra inviolabili diritti di libertà e obblighi di prestazione positiva nella decisione del Tribunale costituzionale tedesco sul § 217 StGB*, in *Dir. pen. XXI sec.*, gennaio-giugno 2020, 5-36; MANNA, *Esiste un diritto a morire? Riflessioni fra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca*, in *DisCrimen*, 26 maggio 2020; NAPPI, *A chi appartiene la propria vita? Diritto penale e autodeterminazione nel morire: dalla giurisprudenza della Consulta alla epocale svolta del Bundesverfassungsgericht*, in *Leg. pen.*, 16 marzo 2020; RECCHIA, *Il suicidio medicalmente assistito tra Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht. Spunti di riflessione in merito al controllo di costituzionalità sulle scelte di incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2020, 2, 63 ss.; ZAGREBELSKY, *Aiuto al suicidio. Autonomia, libertà e dignità nel giudizio della Corte Europea dei Diritti Umani, della Corte costituzionale italiana e di quella tedesca*, in *Leg. pen.*, 12 marzo 2020. Fra i giudizi maggiormente critici, vedasi EUSEBI, *Moriremo di autodeterminazione? Brevi note su BVG 26 febbraio 2020*, in *Corti supreme e salute* 2020, 1, 59 ss.. Sia infine permesso il richiamo a TIGRINO, *Il Bundesverfassungsgericht in tema di aiuto al suicidio prestato in forma commerciale. Verso un approccio realmente liberale al fine vita?*, in *questa Rivista*, Settembre-Dicembre 2020, fasc. 3.

All'art. 3, comma 2, la proposta impone inoltre il riscontro di due concomitanti condizioni sanitarie: a) una «patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili»; b) il mantenimento in vita ad opera di «trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente». Se lodevole è il riconoscimento del fatto che solo il malato possa esprimere un giudizio dirimente quanto al carattere intollerabile del dolore patito (arrestandosi la valutazione medica alla natura irreversibile della patologia riscontrata)⁸⁹, censurabile è invece la volontà di riaffermare per via legislativa il criterio della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, già criticato in apertura del presente contributo in quanto eccessivamente limitativo: è infatti palese come tale parametro, anche se “filtrato” attraverso l'interpretazione estensiva offerta dalla Corte di Assise di Massa nel caso Trentini⁹⁰, escluda dal novero dei legittimati attivi individui quali quelli affetti da forme tumorali in

⁸⁹In Colombia, la sentenza T-970/14 della *Corte Constitucional* ha indicato al legislatore i «*presupuestos para hacer efectivo el derecho a morir dignamente, mientras el Congreso regula la materia*» (§ 7.2 della pronuncia), indicando fra di essi «*el padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores*»; in questa occasione, la stessa *Corte* ha operato un richiamo alla precedente pronuncia C-239/97 (§ 7.2.2), nella quale venne affermata la necessità che il quadro clinico del paziente fosse valutato tanto in ottica oggettiva, quanto soggettiva: mentre il primo vaglio impone l'intervento di uno specialista a conferma del carattere terminale della patologia, il secondo esame prevede che l'intensità del dolore patito sia determinata riconoscendo prevalenza alle dichiarazioni del malato, ritenendosi un accertamento di natura esclusivamente medica della stessa in contrasto con i principi di autonomia e libertà della persona.

⁹⁰Ass. Massa, 2 settembre 2020, cit.. Escludendo anzitutto che il ricorso ai medesimi comportamenti «necessariamente ed esclusivamente [la] “dipendenza da una macchina”», i giudici toscani evidenziavano la necessità di non «confondere il caso concreto da cui è originata la pronuncia della Corte costituzionale con la *regola iuris* che la Consulta ha codificato», considerato come il riferimento operato da quest'ultima alla l. 22 dicembre 2017, n. 219 consenta di ricomprendere nella nozione di “trattamenti di sostegno vitale” «qualsiasi tipo di trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza del personale medico o paramedico o con l'ausilio di macchinari medici». In quest'ottica, «ciò che ha rilevanza sono tutti quei trattamenti sanitari – sia di tipo farmaceutico, sia di tipo assistenziale medico o paramedico, sia, infine, con l'utilizzo di macchinari, compresi la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale – senza i quali si viene ad innescare nel malato “un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte”. Quindi, in definitiva, per trattamento di sostegno vitale, deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida» (pp. 30-31). Nel caso di specie, tali venivano qualificati i farmaci antispastici, antidolorifici e cardiologici assunti da Davide Trentini, la cui eventuale riduzione o interruzione avrebbe certamente determinato un peggioramento del quadro clinico del paziente tale da accelerare il decesso di quest'ultimo.

fase terminale, rispetto a cui la gravità della malattia accertata non si accompagna di norma al ricorso a trattamenti salvavita.

Mentre l'art. 4 (*Requisiti e forma della richiesta*) mutua dalla l. 22 dicembre 2017, n. 219 le forme di manifestazione del consenso già previste per le disposizioni anticipate di trattamento (atto pubblico o scrittura privata autenticata, salvo il ricorso a tecniche di videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo a comunicare qualora «le condizioni della persona non lo consentano», purché in presenza di due testimoni), l'art. 5 disciplina nel dettaglio le modalità operative delle procedure di morte volontaria medicalmente assistita. Verificato che il richiedente sia stato posto nelle condizioni di informare le persone appartenenti alla «sua rete familiare o amicale» e di decidere «chi può essere presente all'atto del decesso», il medico di medicina generale o il medico che ha in cura il paziente redige – eventualmente coadiuvato da specialisti – un «rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata», inoltrandolo poi al “Comitato per la valutazione clinica” previsto dall'art. 7 della proposta (organo multidisciplinare, autonomo e indipendente costituito da specialisti con competenze cliniche – soprattutto in materia palliativa –, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche); tale relazione deve inoltre precisare se la persona sia stata adeguatamente informata circa la propria condizione clinica e le eventuali alternative percorribili, fra cui la possibilità di accedere alle già menzionate cure palliative. Qualora detto rapporto attesti la sussistenza dei requisiti già esaminati, il Comitato per la valutazione clinica redige entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo un parere motivato sull'esistenza degli stessi; a tal fine, il Comitato «può convocare il medico di riferimento o l'*équipe* sanitaria per una audizione e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera». Nel caso di esito favorevole, il medico richiedente trasmette tempestivamente il parere e tutta la documentazione in suo possesso alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera di riferimento, cui spetta il compito di garantire che il decesso avvenga nel rispetto della disciplina in esame presso il domicilio del paziente, o, laddove, ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera. Alcune consistenti perplessità sono suscitate dall'art. 5, comma 7 della proposta, laddove si prevede che la stessa

direzione sanitaria sia chiamata ad assicurare tale facoltà «anche alle persone prive di autonomia fisica»: a tal proposito, pare contraddittorio riferirsi alle sole ipotesi di «decesso cagionato da un atto autonomo» (art. 2) per poi garantire tale dipartita anche alle persone non autosufficienti. Si auspica perciò che la presente antinomia possa essere emendata dall'altro ramo del Parlamento mediante un intervento chiarificatore.

Nel caso in cui il medico ritenga di non trasmettere la richiesta al Comitato o quest'ultimo abbia reso un parere negativo, la persona può in ogni caso ricorrere al giudice territorialmente competente entro sessanta giorni dalla data di ricezione del parere; l'art. 5, comma 8, tuttavia, non reca alcun termine espresso per l'ipotesi in cui il medico stesso decida di non inoltrare la richiesta, interrogandosi così sulla possibilità di computare i medesimi sessanta giorni dalla data del diniego espresso dal professionista. Infine, durante l'atto del decesso il medico «è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all'articolo 3».

All'art. 6 la proposta si premura di regolare l'esercizio dell'obiezione di coscienza - tematica rapidamente accennata dalla sentenza n. 242 del 201991 -, da sollevarsi con «preventiva dichiarazione [...] entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7 al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente»; il regolamento in parola inerisce all'istituzione e alla disciplina dei suddetti Comitati, da adottare a cura del Ministro della Salute entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. L'obiezione può essere revocata o anche proposta fuori dai termini appena indicati, ma in questo caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione. In base a quanto opportunamente specificato, l'obiezione esonera unicamente dal compimento della procedura così delineata, con esclusione dell'assistenza antecedente all'intervento.

A completamento della disciplina, l'art. 8 esclude la punibilità a titolo di aiuto

⁹¹Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, § 6 del *Considerato in diritto*: «Quanto, infine, al tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato».

al suicidio (art. 580 c.p.) e omissione di soccorso (art. 593 c.p.) con riferimento «al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge»; preoccupandosi di regolare i rapporti intertemporali, la stessa disposizione prevede inoltre la non punibilità di chi «sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata».

Ad un esame complessivo e limitatamente agli intenti prefissatisi, la proposta in oggetto pare ben strutturata, come attestato dal riferimento a criteri operativi meritevoli di apprezzamento e dalla complessiva elaborazione di un *iter* volto ad assicurare uniformità nello svolgimento di procedure mediche ad oggi inedite. Tuttavia, al netto di alcuni profili auspicabilmente emendabili nel corso del successivo esame al Senato (il riferimento è anzitutto al presupposto della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale), il vero limite del testo vagliato rimane quello di regolare unicamente pratiche di suicidio assistito, non contribuendo pertanto ad alcun effettivo passo in avanti verso il conseguimento di una reale uguaglianza tra sofferenti autonomi e non. Ciò spiega perché, anche se approvata in tempi utili per il giudizio reso dalla Corte costituzionale, tale legge non avrebbe potuto incidere sullo svolgimento del giudizio di ammissibilità del quesito referendario, eventualità prefigurabile solo laddove l'oggetto della novella manifesti un contenuto identico o comunque assimilabile a quello del quesito medesimo⁹².

⁹²Tale principio trova il suo fondamento normativo all'art. 39 della l. 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*), per cui «se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso». La disposizione in parola è stata ridisegnata ad opera di Corte cost., 16 maggio 1978, n. 68, incontrando nei decenni successivi importanti approfondimenti di natura dottrinale e giurisprudenziale. Per un'ampia ed esaustiva analisi della norma, vedasi LUCIANI, *Art. 75. Il referendum abrogativo*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna, 2005, Cap. V, § 2, in particolare 548-551.

Con riguardo a profili già trattati nel corso del presente lavoro, lo stesso Autore svolge peraltro

6. *Conclusioni*. “Un bel dì, vedremo...”. *Nuovi rammarichi, scrutando l'incerto orizzonte del fine vita*. All'esito della ricognizione così impostata, non si può nascondere un profondo senso di insoddisfazione e inappagamento tanto a fronte della posizione assunta dalla Corte costituzionale, quanto in relazione alle scelte di politica legislativa da ultimo abbracciate dal Parlamento italiano, appiattite sui criteri enucleati nel caso Cappato/Antoniani e pertanto sorde ai propositi veicolati dal quesito referendario.

Nel corso del giudizio da ultimo richiamato, la Consulta, pur “ritagliando” la liceità di alcune condotte di aiuto al suicidio intorno a uno specifico quanto raro modello di paziente – con esiti eccessivamente limitanti –, aveva giustificato il ricorso a un inedito *modus operandi* con argomentazioni condivisibili, auspicando che la vicenda di Fabiano Antoniani – a distanza di dieci anni dai casi *Welby* ed *Englaro* e senza che la l. 22 dicembre 2017, n. 219 si fosse nel frattempo interessata ad ampio raggio a profili di aiuto medico a morire – potesse finalmente rappresentare l'occasione per una risistemazione organica della materia da parte del potere legislativo, l'unico legittimato a intraprendere iniziative ulteriori e di portata eventualmente più vasta. Al contrario, gli antifatti della sentenza n. 50 del 2022 delineavano un contesto nettamente differente, rendendo inopportuna una mera riproposizione dello stesso approccio e dei medesimi parametri relativi alla vicenda Cappato/Antoniani: posto come il quesito non fosse vincolato a casi clinici limitanti quali quello di Dj Fabo (da cui l'insussistenza di eventuali critiche motivate dal rilievo di aver spinto troppo oltre la portata di una pronuncia favorevole all'ammissibilità dello stesso) e nonostante il carattere “costituzionalmente necessario” attribuito all'art. 579 c.p., l'iniziativa popolare non proponeva certo una radicale eliminazione di qualsivoglia presidio penale al bene vita, né tantomeno l'abbassamento di una simile tutela al di sotto di una soglia minima di ragionevolezza. Ciò sia in ragione della sopravvivenza dell'art. 579, comma 3 c.p. (il cui novero di ipotesi riguardanti l'invalidità del consenso prestato assesta la salvaguardia assicurata alla vita su un livello ben superiore

considerazioni utili alla tesi secondo cui il vaglio di ammissibilità potrebbe inerire esclusivamente il testo del quesito, a nulla rilevando le considerazioni spese dal comitato promotore: «[...] il significato della richiesta è dato dall'oggettività della sua redazione, non dagli intenti dei promotori, che restano estranei alla consultazione referendaria e non sono oggetto della votazione popolare» (p. 547).

alla soglia minima anzidetta), sia soprattutto in relazione al fatto che l'efficacia scriminante del consenso è sempre subordinata - e ciò a prescindere da qualunque ulteriore requisito imposto da norme codicistiche - alla serietà, all'attualità e alla persistenza del medesimo fino all'ultimo stadio del proposito mortale. La Corte costituzionale, pur muovendo dalla premessa di una sostanziale diversità fra il giudizio di ammissibilità di un quesito referendario e il sindacato di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si spinge ben oltre quella valutazione "liminare" che nei suoi astratti propositi dovrebbe circoscriversi al rischio di un "pregiudizio totale" per il bene giuridico in gioco, giungendo di fatto a indicare - *rectius*: riesporre - i requisiti operativi ritenuti più opportuni per poter affermare la liceità di qualunque forma di sostegno al decesso altrui. Comunicando la volontà di non volersi scostare dai criteri oltremodo limitanti del caso Cappato/Antoniani, la Consulta tarpa le ali a qualunque iniziativa coinvolgente una platea di sofferenti non strettamente aderente a tali parametri, finendo per sostituirsi a quel legislatore cui, solo formalmente, vorrebbe cedere il passo nella definizione di una disciplina organica in materia.

Permane dunque un'intima delusione per l'impostazione di una Corte che, dopo aver preso posizione contro un divieto assoluto a morire già in occasione dell'ordinanza n. 207/2018 e aver constatato l'ennesimo tradimento di quella fiducia avuta nel Parlamento nei mesi precedenti alla sentenza n. 242 del 2019, ha ciò nonostante ritenuto inaccettabile un parziale riassetto - non una radicale abrogazione - dell'art. 579 c.p., il quale continuerà ad operare con quell'assoluta intransigenza voluta dal legislatore del 1930. Il vero ostacolo è, in fondo, rappresentato dal fallace quanto inestirpabile argomento retorico della "china scivolosa", secondo cui qualunque apertura, pur se debitamente ponderata e assistita da opportune garanzie di tutela, darebbe corpo a una supposta "cultura della morte" e alla genesi di una casistica scellerata.

Tutto ciò considerato, la pronuncia della Corte costituzionale poteva ergersi a pietra miliare nel lungo e travagliato processo di superamento dell'assetto codicistico vigente, contribuendo a un'effettiva parificazione delle condizioni patite da soggetti autonomi e non indipendenti; viceversa, la decisione stessa si è rivelata piuttosto una pietra dello scandalo, sperando che non rappresenti una vera e propria pietra tombale rispetto a più incisive aperture recate da nuove questioni di legittimità costituzionale o da iniziative parlamentari maggiormente liberali rispetto alla proposta di legge attualmente al vaglio del

Senato.

Proprio con riferimento a quest'ultima, le auspicabili rettifiche proposte non incidono al punto da impedire un giudizio complessivamente positivo quanto alla sua efficacia nel disciplinare procedure di suicidio assistito; tuttavia, proprio tale finalità non può che lasciare irrimediabilmente insoddisfatti, costringendo ad accettare ciò che all'atto pratico rappresenta un compromesso rispetto all'oggetto del quesito referendario.

Non pare quindi possibile reprimere il disappunto per l'operato di un legislatore regolarmente intervenuto - ad oggi senza esito - soltanto in occasione di vicende giudiziarie sostenute da un eccezionale clamore mediatico, come se l'illuminazione pubblica di una strada oscura venisse installata non preventivamente ma solo a seguito di ripetuti incidenti, o, peggio, per ostacolare e vanificare prospettive più ardimentose. Domina così l'interrogativo su quanti altri atti di disobbedienza civile - e, conseguentemente, quanti altri sacrifici - occorrerà attendere affinché un intervento coscienzioso ed efficace risponda finalmente alla voce di pazienti totalmente dipendenti dal supporto di terzi.